Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 178

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 19 luglio 1956** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 178 DEL 19 LUGLIO 1956:

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi per esami nei ruoli di gruppo A e B dell'Amministrazione finanziaria

Concorsi di gruppo A

1. Concorso a sessanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza.

2. Concorso a trentotto posti di ingegnere erariale in prova nel ruolo di gruppo A dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, di cui quattro posti sono riservati agli aiuti ed assistenti universitari che si trovino nelle condizioni di cui al regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241.

3. Concorso a due posti di chimico aggiunto in prova, nel ruolo di gruppo A dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

4. Concorso a dieci posti di ingegnere aggiunto in prova nel ruolo di gruppo A degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, di cui un posto è riservato agli aiuti ed assistenti universitari che si trovino nelle condizioni indicate al n. 2.

Concorsi di gruppo B

5. Concorso a duecentosessantacinque posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

6. Concorso a centonovanta posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari.

7. Concorso a settanta posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale provinciale delle Dogane.

8. Concorso a cinquanta posti di geometra aggiunto erariale in prova nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

(3131)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1956, n. 681.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Comunità Armena dei fedeli di rito armeno gregoriano », con sede in Milano.

N. 681. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Comunità Armena dei fedeli di rito armeno gregoriano », con sede in Milano, e viene approvato lo statuto della Comunità anzidetta, in data 23 aprile 1955, composto di 20 articoli.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 57. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1956, n. 682.

Approvazione del nuovo statuto dell'ente morale « Scuole professionali serali di Busto Arsizio ».

N. 682. Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'ente morale « Scuole professionali serali di Busto Arsizio ».

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 53. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1956, n. 683.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Montevarchi (Arezzo).

N. 683. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Montevarchi (Arezzo) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 50. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1956, n. 684.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Pie Figlie della Sacra Famiglia, con sede in Mese (Sondrio).

N. 684. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Pie Figlie della Sacra Famiglia, con sede in Mese (Sondrio).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 18. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1956, n. 685.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale parrocchiale di Santa Maria, in Passignano sul Trasimeno (Perugia).

N. 685. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale parrocchiale di Santa Maria, in Passignano sul Trasimeno (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 17. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1956, n. 686.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Giovanni Battista Decollato, in località Olle del comune di Finale Ligure (Savona).

N. 686. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Albenga in data 23 giugno 1928, integrato con due postille del 16 marzo 1955, relativo alla erezione della parrocchia di San Giovanni Battista Decollato, in località Olle del comune di Finale Ligure (Savona), con la dote costituita da titoli di Stato al 3,50 % per un capitale nominale di L. 3500, da un fabbricato sito in Olle Superiore e da quattro appezzamenti di terreno di pertinenza della preesistente prebenda parrocchiale e infine, da altri tre appezzamenti di terreno donati dal dott. Paolo Agnesi.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 49. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1956, n. 687.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Congregazione degli Oblati del SS.mo Sacramento Juris Diocesani », con sede in Genova.

N. 687. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Congregazione degli Oblati del SS.mo Sacramento Juris Diocesani », con sede in Genova, canonicamente eretta con decreto di quell'Arcivescovo in data 24 aprile 1953, con il patrimonio costituito da titoli di Stato al 5 % del valore nominale di L. 1.000.000 e da un immobile sito in Genova Sampierdarena, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 54. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1956.

Aumento del contributo statale a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento di Teramo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 9 dicembre 1880, n. 5794, con il quale veniva costituito, a far tempo dall'esercizio finanziario 1880-81, il Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Teramo per promuovere il rimboschimento dei terreni che per la loro natura e situazione concorrono a creare il disordine nel corso delle acque, provocando in conseguenza alterazioni nella consistenza del suolo;

Visto che con il detto decreto si stabiliva che lo Stato concorresse, a tempo indeterminato, per la metà della spesa nei lavori di rimboschimento su indicati e fino alla somma di L. 6000 annue e che l'altra metà rimanesse a carico della Provincia;

Visto il decreto Presidenziale 23 agosto 1949, con il quale il contributo statale veniva elevato a L. 250.000 annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49;

Vista la deliberazione 29 luglio 1954, n. 110, dell'Amministrazione provinciale di Teramo, approvata e resa esecutoria dalla Giunta provinciale amministrativa in data 12 gennaio 1955, con la quale veniva aumentato fino a L. 500.000 annue il contributo della Provincia medesima per le spese ricordate;

Visto l'art. 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il contributo statale a favore del Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Teramo, costituito con regio decreto 9 dicembre 1880, n. 5794, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56 è aumentato a tempo indeterminato da L. 250.000 a L. 500.000

(cinquecentomila) annue con l'impegno da parte dell'Amministrazione provinciale di Teramo di corrispondere al Consorzio di rimboschimento la medesima quota.

L'importo di tale contributo graverà sul capitolo 79 della spesa del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio finanziario 1955-56 e sui capitoli corrispondenti degli esercizi finanziari successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1956

GRONCHI

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1956
Registro n. 5 Azienda foreste demaniali, foglio n. 153. — FIORE

(3391)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1956.

Aumento del contributo statale a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento di Belluno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 25 settembre 1903, n. 415, con il quale veniva costituito, a far tempo dall'esercizio finanziario 1903-1904, il Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Belluno per promuovere il rimboschimento dei terreni che per la loro natura e situazione concorrono a creare il disordine nel corso delle acque, provocando in conseguenza, alterazioni nella consistenza del suolo;

Visto che con il detto decreto si stabiliva che lo Stato concorresse, a tempo indeterminato, per la metà della spesa nei lavori di rimboschimento suindicati e fino alla somma di L. 5000 annue e che l'altra metà rimanesse a carico della Provincia;

Visto il regio decreto 21 novembre 1929, n. 2155, con il quale il contributo statale veniva elevato fino a L. 18.000 annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1929-30;

Vista la deliberazione 29 marzo 1951 della Deputazione provinciale di Belluno, approvata e resa esecutoria dal decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero del tesoro in data 15 maggio 1954, con la quale veniva aumentato fino a L. 500.000 annue il contributo della Deputazione provinciale medesima per le spese ricordate;

Vista la deliberazione 23 agosto 1952 del comune di Belluno, approvata e resa esecutoria dalla Giunta provinciale amministrativa in data 7 novembre 1952, con la quale ha chiesto di far parte del Consorzio provinciale rimboschimento di Belluno con decorrenza dal 1952 con l'importo annuo di L. 500.000;

Vista la deliberazione 22 giugno 1952 del comune di Limana, approvata e resa esecutoria dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 30 ottobre 1952, con la quale chiede di far parte del Consorzio provinciale rimboschimento di Belluno, con decorrenza dal 1952, con l'importo annuo di L. 100.000;

Visto l'art. 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

I comuni di Belluno e Limana entrano a far parte del Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Belluno a tempo indeterminato, a decorrere dall'esercizio 1955-56, con il contributo annuo rispettivamente di L. 500.000 (cinquecentomila) e L. 100.000 (centomila).

Il contributo statale a favore del Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Belluno, costituito con regio decreto 25 settembre 1903, n. 415, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56 è aumentato a tempo indeterminato da L. 18.000 a L. 1.100.000 (unmilionecentomila) annue con l'impegno da parte dell'Amministrazione provinciale di Belluno, dei comuni di Belluno e Limana di corrispondere rispettivamente L. 500.000 (cinquecentomila), L. 500.000 (cinquecentomila) e L. 100.000 (centomila) ed in totale L. 1.100.000.

L'importo di tale contributo graverà sul capitolo 79 della spesa del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio finanziario 1955-56 e sui capitoli corrispondenti degli esercizi finanziari successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1956

GRONCHI

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1956
Registro n. 5 Azienda foreste demaniali, foglio n. 152. — FIORE

(3392)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1955.

Istituzione ad Imperia di un Ispettorato provinciale del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede la istituzione di Ispettorati provinciali del lavoro in tutti i capoluoghi di Provincia che non siano capoluoghi di Regione;

Visto il proprio decreto 1° aprile 1951, con il quale è stato istituito a Savona un ufficio interprovinciale dell'Ispettorato del lavoro, con circoscrizione comprendente le provincie di Savona e di Imperia;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, è istituito ad Imperia un Ispettorato provinciale del lavoro, con circoscrizione comprendente la provincia di Imperia.

Art. 2.

Dalla stessa data l'Ispettorato del lavoro di Savona assume la denominazione di Ispettorato provinciale, con circoscrizione comprendente la provincia di Savona.

Il presente decreto sarà inviato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° dicembre 1955

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1956
Registro n. 11 *Lavoro e previdenza, foglio n.* 300. — BAGNOLI

(3390)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1956.

Elevazione delle quote di aggiunta di famiglia ai dipendenti statali con sede di servizio nel comune di Torino e negli altri Comuni della stessa provincia.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente l'attribuzione ai dipendenti statali di una indennità di carovita e delle relative quote complementari in misura variante secondo l'entità numerica della popolazione del Comune sede normale di servizio del dipendente;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, riguardante la soppressione dell'indennità di carovita, escluse le relative quote complementari che per il successivo art. 4 hanno assunto la denominazione di quote di aggiunta di famiglia;

Visto il bollettino mensile n. 3, del 31 marzo 1956, dell'Istituto centrale di statistica dal quale si rileva che la popolazione residente nel comune di Torino, calcolata al 31 dicembre 1955, è risultata di 821.142 abitanti;

Considerato, pertanto, che per il personale con sede di servizio nel predetto Comune si è venuta a determinare la condizione per cui ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, le quote di aggiunta di famiglia spettano nella misura prevista per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, e successive modificazioni, al personale con sede di servizio in altri Comuni della provincia di Torino era stata estesa con decreti Ministeriali la stessa aliquota dell'indennità di carovita prevista per il personale con sede di servizio nel comune di Torino;

Decreta:

Per i personali con sede di servizio nel comune di Torino e negli altri Comuni della stessa provincia che attualmente fruiscono delle quote di aggiunta di famiglia previste dagli articoli 6 e 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, nell'aliquota prevista per le sedi di servizio in Comuni con popolazione compresa tra i 700.000 ed i 799.999 abitanti, le quote medesime sono stabilite, a decorrere dal 1° gennaio 1956, nella misura spettante per i personali con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 maggio 1956

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1956
Registro n. 15, *foglio n.* 154. — PETROCELLI

(3445)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1956.

Determinazione della misura del contributo dovuto, ai sensi dell'art. 11 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, al Servizio per i contributi unificati in agricoltura per gli adempimenti in materia di assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria per i lavoratori agricoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 32 e 33 della legge 29 aprile 1949, n. 264;

Visto il decreto-legge 21 gennaio 1956, n. 23;

Visto l'art. 11 del regolamento approvato con decreto Presidenziale 24 ottobre 1955, n. 1323, per l'esecuzione delle norme di cui al titolo III della legge 29 aprile 1949, n. 264;

Ritenuta la necessità di stabilire il contributo dovuto a carico della gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, a titolo di rimborso delle spese sostenute e da sostenere dal Servizio per i contributi agricoli unificati negli esercizi 1955 e 1956, per gli adempimenti previsti dalle norme del regolamento predetto;

Decreta:

Il contributo, previsto dall'art. 11 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, per l'esecuzione delle norme di cui al titolo III della legge 29 aprile 1949, n. 264, è dovuto, a titolo di rimborso delle spese indicate in premessa, dalla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria al Servizio per i contributi agricoli unificati, è stabilito nella misura del 5,50% dell'importo delle indennità di disoccupazione erogate a favore dei lavoratori agricoli a carico della gestione stessa per il primo anno di applicazione delle norme di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e al decreto-legge 21 gennaio 1956, n. 23.

Roma, addì 14 giugno 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(3389)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1956.
Nuovo statuto della Cassa di risparmio di Cento, con sede in Cento (Ferrara).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Cento (Ferrara), approvato con decreto Ministeriale in data 21 giugno 1949;

Viste le deliberazioni in data 24 febbraio 1956 del Consiglio di amministrazione ed in data 25 marzo 1956 dell'assemblea generale ordinaria dei soci della predetta Cassa;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Cento, con sede in Cento (Ferrara), composto di 68 articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 giugno 1956

Il Ministro: MEDICI

Statuto della Cassa di risparmio di Cento

TITOLO I
Origine - Costituzione - Sede - Scopo e patrimonio dell'Ente

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Cento, fondata con regolamento approvato con Sovrano Rescritto il 13 agosto 1844; costituita il 17 dicembre 1858 con la nomina del primo Consiglio di amministrazione; aperta al pubblico il 27 marzo 1859; riconosciuta giuridicamente con regio decreto del 9 agosto 1861; mantiene la sua originaria istituzione.

Ha sede legale in Cento, con uffici e dipendenze istituiti od istituendi a norma di legge.

Fa parte della Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia e Romagna ed è regolata dal presente statuto e dalle leggi e disposizioni vigenti in materia.

Art. 2.

La Cassa ha lo scopo di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza, raccogliendo depositi a titolo di risparmio e trovando ad essi conveniente collocamento.

Art. 3.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione;

b) dal fondo di riserva ordinaria;

c) dal fondo di riserva federale;

d) da altri eventuali fondi costituiti per scopi speciali quali il fondo per le perdite eventuali, il fondo per le oscillazioni del valore dei titoli e simili.

Art. 4.

Il fondo di dotazione, di originarie L. 5320, già interamente versato, formato dal cumulo di sessantaquattro azioni di lire 79,80 per ciascuna e di due per conto del Municipio ammontanti in complesso a L. 212,80, sarà aumentato per effetto del versamento dell'importo delle azioni dei nuovi soci.

Tali azioni infruttifere per i soci, nè capaci di dividendo, nominative, non convertibili in azioni al portatore, nè trasmissibili, non sono rimborsabili.

I nuovi soci saranno tenuti a sborsare l'intero importo dell'azione, determinato in L. 1000 (mille) entro trenta giorni dalla data di partecipazione di nomina a socio azionista della Cassa di risparmio.

Art. 5.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo della Cassa stessa, dovrà essere destinato ad opere di pubblica utilità o di assistenza a vantaggio delle popolazioni tra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Art. 6.

Sono organi della Cassa:

1. L'assemblea dei soci;
2. Il Consiglio di amministrazione;
3. Il Comitato;
4. Il presidente;
5. Il Collegio sindacale;
6. Il direttore generale.

TITOLO II
Soci

Art. 7.

Il numero dei soci non sarà maggiore di ottanta, nè minore di settantacinque.

La qualità di socio si acquista per nomina dell'assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Per essere ammesso in qualità di socio occorre il voto favorevole di due terzi dei soci intervenuti e rappresentati nell'assemblea.

Non possono essere nominati soci o cessano di esserlo:

a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e tutti coloro che abbiano riportato condanna infamante o che importi la privazione del diritto di elettorato;

b) coloro contro i quali pendono atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

c) coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti, o non si siano fatti rappresentare in tre adunanze consecutive ordinarie;

d) i dipendenti della Cassa o di altri Istituti di credito.

La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata inappellabilmente dalla assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Ogni socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio mediante speciale delega scritta anche in calce alla lettera d'invito.

Ciascun socio non potrà avere più di una delegazione e quindi non potrà disporre di più di un voto, oltre il proprio.

Il Municipio sarà rappresentato nell'assemblea dal suo legale rappresentante o da un suo delegato che dovrà scegliere fra i soci.

I soci non hanno diritti, nè sul patrimonio, nè sugli utili della Cassa.

TITOLO III
Assemblea dei soci

Art. 9.

L'assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria e straordinaria e delibera:

a) sulla nomina e sulla decadenza dei soci;

b) sulla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione per la parte di sua competenza;

c) sulla nomina di un sindaco;

d) sulla retribuzione del Collegio sindacale;

e) sull'approvazione dei rendiconti annuali;

f) sulle eventuali proposte formulate dai soci con le modalità di che al successivo art. 11;

g) sulla eventuale assegnazione di medaglie di presenza a favore dei membri del Consiglio.

L'assemblea esprimerà, inoltre, il suo parere sulle modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di amministrazione, e potrà proporre, di sua iniziativa, modifiche sulle quali delibererà, in via definitiva, il Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

L'assemblea ordinaria ha luogo entro il primo trimestre di ogni anno per deliberare sul bilancio dell'anno precedente, chiuso al 31 dicembre, sulla elezione dei soci, sulla nomina delle cariche sociali e del sindaco di sua spettanza, sulla retribuzione del Collegio sindacale e sulla determinazione dell'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondersi agli amministratori.

Art. 11.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria dal presidente del Consiglio di amministrazione, quando ne sorga la necessità, o quando ne facciano domanda, per iscritto, almeno un terzo dei soci.

Art. 12.

L'avviso di convocazione dell'assemblea, contenente l'ordine del giorno, dovrà essere spedito a ciascun socio, all'ultimo indirizzo conosciuto dalla Cassa, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 13.

L'assemblea si ritiene legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga o vi sia rappresentata almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, quando siano presenti o siano rappresentati almeno un terzo dei soci.

L'assemblea in seconda convocazione potrà essere indetta un'ora dopo quella di prima convocazione.

Art. 14.

Le deliberazioni, salvo quanto è disposto dall'art. 7, si prendono a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscano a decisioni su persone, a meno che l'assemblea non stabilisca altra forma di votazione.

Niuno, socio o rappresentante, ha facoltà di voto in ciò che concerne lui stesso o la sua responsabilità amministrativa o di suoi consanguinei fino al quarto grado.

Art. 15.

La presidenza dell'assemblea è assunta dal presidente del Consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice presidente; in caso di assenza di entrambi, dal consigliere anziano.

Per consigliere anziano s'intende colui che fa parte da maggior tempo del Consiglio di amministrazione e, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

Il segretario dell'assemblea e gli scrutatori sono nominati dal presidente della stessa fra i soci.

I verbali dell'assemblea sono sottoscritti dal presidente, dal segretario, dagli scrutatori, dal direttore generale e dai sindaci.

TITOLO IV

Consiglio di amministrazione

Art. 16.

La Cassa di risparmio è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto dal presidente, dal vice presidente e da cinque consiglieri.

Il presidente e il vice presidente vengono nominati in conformità alle vigenti norme di legge.

I consiglieri vengono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno.

Art. 17.

Oltre alle incompatibilità e decadenze stabilite dalle disposizioni di legge, non possono far parte del Consiglio della cassa coloro che hanno lite vertente con la stessa, gli amministratori e funzionari di altri Istituti di credito della provincia di Ferrara.

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso di altri membri del Consiglio, dei sindaci, dei dirigenti, funzionari e dipendenti di ogni grado della Cassa.

Coloro che dopo la nomina venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra saranno dichiarati decaduti di ufficio dal Consiglio di amministrazione, il quale assumerà l'iniziativa per la loro sostituzione comunicando all'assemblea i motivi che hanno determinato la dichiarazione di decadenza.

Art. 18.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Gli altri membri del Consiglio durano in carica quattro anni, sono rieleggibili e si rinnovano in ragione di due nel primo anno, uno nel secondo, uno nel terzo ed uno nel quarto.

Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati.

I membri scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrano in carica i loro successori.

Nel primo triennio la scadenza è determinata dal sorteggio.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni, o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 19.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del Consiglio potrà essere assegnata — tenendo presente le disposizioni vigenti in materia — una medaglia di presenza per l'intervento effettivo alle adunanze del Consiglio di amministrazione, del Comitato e per gli altri incarichi che fossero loro affidati, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute. Ad essi non potrà mai competere più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 20.

Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa; particolarmente esso è chiamato a deliberare:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge, sentito il parere dell'assemblea dei soci;

2) sulla nomina, sul trattamento economico e di quiescenza dei dirigenti;

3) sulla formazione dei regolamenti per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi interni;

4) sulla formazione dei regolamenti organici per il personale della Cassa e dei servizi ad essa aggregati;

5) sul trattamento economico e normativo del personale, sulle nomine e promozioni, sul collocamento in pianta stabile, in aspettativa e a riposo, nonchè sulle ricompense più importanti e le punizioni più gravi da applicarsi nei confronti del personale, secondo le norme di regolamento;

6) sulla costituzione del Comitato e sulla nomina dei consiglieri che dovranno farvi parte; sulla istituzione di eventuali Commissioni consultive di sconto, determinandone le funzioni e la durata e sulla nomina dei membri di esse;

7) sui conti consuntivi annuali da sottoporre all'assemblea dei soci;

8) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa, sulle loro classificazioni, nonchè sull'eventuale fusione o incorporazione di altri Istituti, ai sensi delle vigenti disposizioni;

9) sui provvedimenti per promuovere lo spirito di risparmio e di previdenza;

10) sull'erogazione dei fondi destinati a scopi di previdenza, beneficenza, assistenza e pubblica utilità;

11) sull'assunzione di nuovi servizi e sull'eventuale soppressione di quelli esistenti;

12) sugli acquisti e sulle vendite di beni immobili nei limiti consentiti dalla legge, con facoltà di rinunciare all'ipoteca legale, e sulle eventuali locazioni;

13) sulle formalità per l'emissione dei libretti, sulle norme che regolano le varie categorie e sulla determinazione dei tassi di interesse, in conformità alle disposizioni vigenti in materia;

14) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive;

15) sulle norme e criteri di massima per l'impiego dei capitali e fondi della Cassa;

16) sulle operazioni di cui all'art. 53;

17) sui limiti di autonomia da concedersi ad altri organi aziendali in ordine alla erogazione del credito ed altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che debbono comunque essere contenuti al minimo indispensabile, per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità. Tutte le deliberazioni adottate, nei limiti dei poteri delegati, dovranno essere sottoposte alla ratifica del Consiglio di amministrazione;

18) su qualsiasi formalità ipotecaria, quando permanga un credito della Cassa;

19) sulle transazioni di qualunque importo;

20) l'assunzione di esattorie e servizi di tesoreria;

21) sulle partecipazioni ad Istituti od Enti di pubblica utilità di credito o di previdenza legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato od altri Istituti ed Enti, previa autorizzazione degli organi di vigilanza.

Art. 21.

Il Consiglio si aduna in via ordinaria una volta alla settimana; in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri o il Collegio sindacale.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

Per la validità delle deliberazioni previste dal punto 18 dell'art. 20 occorre il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti o di almeno la metà dei consiglieri in carica.

Le adunanze sono presiedute dal presidente, o in caso di sua assenza, dal vice presidente; in caso di assenza di entrambi dal consigliere più anziano. L'anzianità si determina secondo il disposto dell'art. 15.

I verbali delle adunanze sono firmati da chi le ha presiedute, da un consigliere, da un sindaco e dal direttore generale. Quando il Consiglio si aduna in seduta segreta, chi presiede designerà un consigliere a fungere da segretario.

Art. 22.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive senza motivo di giustificato impedimento, verrà considerato dimissionario e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Art. 23.

I componenti il Consiglio non possono prendere parte alle adunanze in cui si trattino affari o interessi loro propri o di loro congiunti, parenti ed affini al terzo grado civile.

TITOLO V

Comitato

Art. 24.

Il Comitato, da costituirsi con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di un consigliere designato annualmente dal Consiglio e del direttore generale.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Con la stessa maggioranza di voto prevista nel primo comma del presente articolo, il Consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del Comitato.

Art. 25.

Il Comitato delibera su quanto delegatogli dal Consiglio di amministrazione.

Sovraintende, inoltre, alla gestione ordinaria ed esprime il proprio parere sulle proposte da sottoporre al Consiglio.

Le adunanze sono valide quando sono presenti almeno tre membri e le deliberazioni sono sempre prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

TITOLO VI

Presidente

Art. 26.

Il presidente ha la rappresentanza legale ed amministrativa della Cassa, convoca e presiede l'assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione, il Comitato e le eventuali Commissioni consultive.

Esso vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento di tutti i servizi della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio o del Comitato secondo la rispettiva competenza.

Il presidente, allorquando il credito della Cassa sia integralmente pagato o estinto, consente alla cancellazione delle ipoteche, alle surrogazioni a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni, alla restituzione dei pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa.

In assenza o in caso di impedimento del presidente adempie le funzioni il vice presidente e, in assenza o impedimento anche di questi, il consigliere più anziano: l'anzianità si determina secondo il disposto dell'art. 15.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può — previa autorizzazione del Consiglio — delegare ad altri componenti del Consiglio o al direttore generale alcune delle proprie attribuzioni, precisandone, caso per caso, i limiti e la durata.

TITOLO VII

Collegio sindacale

Art. 27.

Presso la Cassa funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse di risparmio.

Di essi, uno è nominato dall'assemblea dei soci e due dalla Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle stesse condizioni di incompatibilità previste dal presente statuto per la carica di consigliere, dall'art. 2399 del Codice civile e da altre disposizioni di legge.

I sindaci durano in carica un anno fino all'approvaziona del bilancio e sono rieleggibili.

Essi debbono assistere a tutte le adunanze del Consiglio di amministrazione ed alle assemblee dei soci e possono assistere alle riunioni del Comitato.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che senza giustificato motivo non partecipa a due adunanze consecutive del Collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del Consiglio di amministrazione.

Gli accertamenti, i rilievi e le proposte del Collegio sindacale debbono essere trascritti su apposito libro.

La retribuzione dei membri del Collegio sindacale è fissata dall'assemblea dei soci, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia.

TITOLO VIII

Direttore generale e personale

Art. 28.

La direzione dell'Istituto è affidata a un direttore generale nominato dal Consiglio di amministrazione in seguito a concorso pubblico, per titoli e per esame o solo per titoli; le condizioni e norme del concorso e la nomina dei componenti la Commissione esaminatrice vengono stabilite con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Il direttore generale, oltre alle altre attribuzioni deferitegli dal presente statuto:

a) assiste, senza voto, alle assemblee dei soci; interviene, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di amministrazione, con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, e fa parte, con voto deliberativo, del Co-

mitato e può intervenire alle riunioni delle Commissioni consultive ai sensi del n. 6 dell'art. 20;

b) istruisce gli affari della Cassa e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e del Comitato firmando gli atti relativi;

c) firma la corrispondenza ordinaria, le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia e gli assegni — compresi quelli relativi ai prelievi sulle anticipazioni e conti correnti presso l'Istituto di emissione — i mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private, i verbali delle adunanze del Consiglio e del Comitato ed ogni dichiarazione e provvedimento, nonchè compie gli atti conservativi che si rendessero necessari, informando in tal caso il presidente;

d) predispone il rendiconto di ogni esercizio annuale e lo presenta al Consiglio corredato da una relazione illustrativa.

Il direttore generale è il capo di tutti gli uffici e del personale che, a suo giudizio, può spostare da ufficio a ufficio, e, sentito il presidente, dalla sede centrale alle dipendenze e viceversa, nonchè da dipendenza a dipendenza.

Il direttore generale deve, inoltre, dare pareri e formulare proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo.

In caso di assenza o di impedimento il direttore generale è sostituito dal vice direttore generale e in caso di assenza o di impedimento anche di questi, da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Art. 29.

In appositi regolamenti verranno stabiliti i doveri ed i diritti del personale.

Art. 30.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni passive a seguito di successioni, donazioni, od altra causa, il Consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime, informandone gli organi di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di assumere con la Cassa obbligazioni passive contro cessione dello stipendio.

TITOLO IX

Depositi

Art. 31.

La Cassa accetta in deposito fruttifero le somme che le vengono affidate con un minimo che verrà stabilito dal Consiglio di amministrazione.

Art. 32.

La Cassa, a norma delle disposizioni vigenti, può emettere i seguenti libretti a risparmio:

a) nominativi;

b) nominativi, ma pagabili al portatore;

c) al portatore (possono contenere anche la indicazione di un nome o di un motto).

Art. 33.

La Cassa riceve depositi:

a) a risparmio ordinario e a piccolo risparmio;

b) a piccolo risparmio speciale;

c) vincolati a tempo;

d) contro buoni fruttiferi;

e) in conto corrente.

Art. 34.

I libretti nominativi, oltre all'indicazione del numero devono sempre portare l'intestazione di una persona fisica o giuridica. I versamenti possono essere effettuati da chiunque ed i libretti vengono emessi senza alcuna responsabilità della Cassa, in ordine alla veridicità, esistenza e regolarità dell'intestazione richiesta.

I rimborsi sui libretti nominativi sono fatti al titolare o agli aventi diritto del libretto.

Possono essere ricevuti depositi nominativi intestati anche a società o associazioni non aventi personalità giuridica; in tal caso la Cassa non assume altro obbligo che quello di eseguire il pagamento della somma depositata nelle mani delle persone che saranno state preventivamente designate nella richiesta dell'emissione del libretto.

Qualora le dette persone non possano o non vogliano presentarsi al ritiro del deposito, la Cassa pagherà soltanto dietro sentenza del giudice.

Possono emettersi libretti nominativi intestati a due o più persone e con facoltà di prelievo da parte di due o più persone; in ogni caso la Cassa, quando manchi una contraria annotazione registrata sul libretto, pagherà regolarmente versando ad una sola delle persone intestate o facoltizzate ai prelievi.

Le variazioni sulla capacità giuridica degli intestati i mutamenti avvenuti nelle persone designate quali rappresentanti, non hanno efficacia nei confronti della Cassa se non siano stati comunicati per iscritto nella forma di legge.

Nel caso di fallimento occorrerà l'opposizione mediante domanda scritta del curatore.

Art. 35.

Il credito inscritto su di un libretto nominativo può essere sottoposto a speciali vincoli o condizioni a richiesta del depositante e, in ogni caso, col consenso del titolare, o per ordinanza o sentenza dell'autorità giudiziaria.

Il vincolo a condizione deve essere di gradimento della Cassa.

La Cassa considera l'accettazione dei vincoli come patto contrattuale in suo confronto, e non si tiene quindi in nessun caso obbligata alla restituzione del deposito se non in seguito all'adempimento delle condizioni contemplate nel vincolo stesso.

Art. 36.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa e, pertanto, il relativo credito è pagabile all'esebitore che è considerato legittimo possessore.

Ove, però, sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta menomazione della sua capacità giuridica, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 37.

I rimborsi sui libretti al portatore — i quali avranno la indicazione di un cognome o di un nome o di un motto a solo scopo di identificazione, senza che ciò faccia prova alcuna di proprietà — sono fatti al presentatore del libretto senza alcuna responsabilità della Cassa.

I libretti al portatore sono cedibili con la semplice tradizione, ed i rimborsi vengono effettuati senza responsabilità per la Cassa riguardo alla identità e condizione giuridica dei richiedenti.

Il rimborso sui libretti al portatore sarà sospeso soltanto dietro richiesta scritta della autorità giudiziaria, o quando penda lite giudiziaria e la Cassa ne sia informata nei modi di legge, o quando vi sia stata una regolare denuncia di smarrimento, di sottrazione o di distruzione del libretto.

Art. 38.

Il tasso di interesse che la Cassa corrisponde sui depositi delle varie specie e le modalità che regolano le operazioni di versamento e di prelevamento, in relazione all'applicazione delle valute e ai limiti di disponibilità, sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Gli interessi si capitalizzano al 31 dicembre di ogni anno indipendentemente dalla loro annotazione sui libretti o si corrispondono al netto dell'imposta di ricchezza mobile.

Art. 39.

I libretti debbono, normalmente, essere presentati almeno una volta all'anno, per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dalla Cassa nei suoi registri.

Art. 40.

I rimborsi vengono consentiti previa esibizione dei libretti ed annotazioni sugli stessi delle somme prelevate, nei modi indicati dal regolamento.

Tali annotazioni, che vengono riportate anche nei registri della Cassa, costituiscono titolo di scarico a favore della Cassa medesima.

Art. 41.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.

Tuttavia, in caso di perdita, sottrazione o distruzione di libretti di importo non eccedente i limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia, fra capitale ed interessi, il Consiglio di amministrazione potrà prescindere dalle formalità ordinarie e stabilire sotto quali condizioni e contro quali garanzie debbasi provvedere al rilascio del duplicato.

Depositi a risparmio ordinario e a piccolo risparmio

Art. 42.

La misura massima delle somme rimborsabili a vista ed i termini di preavviso per i rimborsi di somme maggiori sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione tenute presenti le norme vigenti in materia.

Il Consiglio di amministrazione potrà dare facoltà alla Direzione di consentire immediati rimborsi, applicando però la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso.

Depositi a piccolo risparmio speciale

Art. 43.

I libretti a piccolo risparmio speciale, sui quali viene consentito un interesse superiore a quello del piccono risparmio ordinario, sono nominativi e vengono rilasciati alle persone od Enti i quali dimostrino di appartenere alle categorie previste dalle norme vigenti in materia. Anche per quanto concerne il limite del credito fruttifero valgono le norme vigenti in materia.

Art. 44.

L'ammontare complessivo del credito, inscritto sui libretti di piccolo risparmio speciale, non potrà superare il decimo dell'ammontare complessivo dei depositi raccolti dalla Cassa.

Art. 45.

Quando risulti che i titolari di libretti di piccolo risparmio speciale abbiano cessato di appartenere alla categoria sopra indicata, essi perderanno il diritto all'interesse di favore. Il loro libretto verrà estinto ed il credito relativo trasferito in un libretto a risparmio ordinario. Qualora, per qualsiasi causa, i libretti di piccolo risparmio speciale cessassero di appartenere alla persona del titolare, passeranno, a seconda dell'importo, nella corrispondente categoria dei depositi a risparmio ordinario, assumendo tutti i caratteri propri di questi ultimi ad eccezione del caso in cui gli eredi del titolare giustifichino di trovarsi nelle sue stesse condizioni.

Depositi vincolati a tempo

Art. 46.

La Cassa riceve somme in deposito a risparmio vincolato a tempo rilasciando al depositante uno speciale libretto.

Su tali depositi viene corrisposto, in relazione alla durata del vincolo, un interesse superiore a quello concesso sui depositi a risparmio libero.

Sugli eventuali versamenti successivi a quello iniziale si applica il tasso corrispondente al periodo di vincolo ancora da decorrere, fino alla scadenza.

Art. 47.

La capitalizzazione degli interessi viene fatta alla scadenza del vincolo per i depositi a scadenza fissa, e annualmente al 31 dicembre per quelli a scadenza indeterminata o con vincolo di preavviso reciproco.

Gli interessi si possono capitalizzare al 31 dicembre per i depositi a scadenza fissa il cui vincolo abbia durata superiore ad un anno.

Art. 48.

Qualora, scaduto il vincolo o il preavviso, il deposito non venisse ritirato entro dieci giorni, lo stesso — se consenziente la Cassa — si intenderà tacitamente rinnovato alle precedenti condizioni.

Art. 49.

I prelevamenti anticipati sui depositi vincolati, anche ad estinzione, sono condizionati all'osservanza delle norme vigenti in materia.

Buoni fruttiferi

Art. 50.

La Cassa emette buoni fruttiferi nominativi, a scadenza fissa, secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione e con l'osservanza delle condizioni e norme vigenti in materia.

Depositi in conto corrente

Art. 51.

La Cassa accetta depositi in conto corrente, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Le relative operazioni verranno dalla Cassa tenute separate, nelle scritture, dalle altre categorie di depositi.

Il correntista può disporre della somma a suo credito mediante assegni.

La misura massima delle somme rimborsabili a vista ed i termini di preavviso per il rimborso di somme maggiori, sono stabilite dalle norme vigenti in materia.

Il Consiglio di amministrazione può, peraltro, autorizzare la Direzione, dietro richiesta del correntista, al rimborso anche immediato di somme superiori al limite stabilito, applicando però, per l'addebitamento dell'assegno, la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso.

Valgono anche per i depositi in conto corrente, in quanto non incompatibili con le disposizioni che precedono, le norme enunciate a proposito dei depositi a risparmio.

Art. 52.

La Cassa accetta pure depositi in conto corrente sotto forma di conti di corrispondenza.

TITOLO X

Impieghi

Art. 53.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) in anticipazioni e riporti sopra titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, e sugli altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) in acquisto di titoli di cui alla lettera *a*);

c) nello sconto di cedole, con scadenza non superiore ai sei mesi, dei titoli di cui alla lettera *a*);

d) in operazioni cambiarie, assistite o meno da garanzie sussidiarie, e in sconti di note di pegno (warrants) emesse da Magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati;

e) in mutui o pegni di crediti assistiti da garanzia ipotecaria;

f) in aperture di credito in conto corrente garantite da ipoteca o da cessioni di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici o da titoli di cui alla lettera *a*), o da cambiali, o da fidejussioni, o, eccezionalmente, da semplici chirografi, con le modalità e limitazioni di cui all'art. 59;

g) in operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

h) in mutui chirografari e conti correnti a Provincie, Comuni, a loro Consorzi, a Consorzi legalmente costituiti, ad Enti morali e collettivi, con garanzia di delegazioni su cespiti che vengano accettati dalla Cassa depositi e prestiti, nonchè in sconti delle delegazioni medesime;

i) in anticipazioni di cassa o altre sovvenzioni provvisorie ad Enti per i quali l'Istituto disimpegni il servizio di tesoreria, nei limiti dei contratti d'appalto o fissati dalla legge;

l) in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie, i Comuni ed altri Corpi morali, liquidi ed esigibili, senza condizioni, a determinate scadenze a sconto di annualità corrisposte dallo Stato e da aziende statali in forza di legge e

convenzioni, con avvertenza che la durata di tali operazioni non deve eccedere gli anni venti;

m) in anticipazioni e conti correnti sopra pegno di cose mobili aventi valore commerciale o note di pegno (warrants) emesse da Istituti e Magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

n) in sovvenzioni su pegno di cose mobili di qualunque specie, aventi valore commerciale, purchè non siano fragili o soggette a deperimento o di non facile commercio o pericolose, oppure non possano, a giudizio dell'Amministrazione, per il loro volume o peso, essere convenientemente custodite nei magazzini della Cassa;

o) in prestiti agli impiegati di pubbliche Amministrazioni garantiti con la cessione dello stipendio in conformità alle leggi vigenti, con l'assicurazione sulla vita e dei rischi diversi e con le altre cautele stabilite dal Consiglio di amministrazione;

p) in acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

q) in partecipazioni ad Istituti o ad Enti di pubblica utilità, di credito e di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato;

r) in deposito in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di prima categoria e la Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne di cui la Cassa è partecipante, con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia;

s) in costituzione di cauzioni, fidejussioni ed avalli per conto di terzi, contro ricezione di idonee garanzie con le modalità osservate per le concessioni di fido;

t) in ogni altra operazione che sia consentita alle Casse di risparmio dalle leggi speciali.

Art. 54.

Il fido da concedersi ad uno stesso nominativo non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo le deroghe che siano consentite dagli organi di vigilanza.

Art. 55.

Per le anticipazioni e riporti sopra titoli di cui alla lettera *a)* dell'art. 53, verrà applicato, sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Per le anticipazioni lo scarto non potrà essere, in ogni caso, inferiore al dieci per cento.

L'importo delle anticipazioni e dei conti correnti sopra pegno di cose mobili, di cui alla lettera *m)* dell'art. 53, non deve superare i due terzi del valore di stima accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in pegno.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere prorogate.

Qualora, nel corso dell'operazione, il valore dei titoli o delle merci offerte in cauzione diminuisca in modo da non dare alla Cassa la garanzia di cui sopra, il debitore dovrà, entro cinque giorni dall'avviso che gli sarà dato con lettera raccomandata all'ultimo domicilio eletto, rimborsare una parte proporzionale dell'anticipazione, oppure fornire un adeguato supplemento di garanzia.

Qualora, alla scadenza dell'anticipazione, o nel termine dei cinque giorni successivi all'avviso di cui sopra, il debitore non adempia ai suoi obblighi, la Cassa senza altre formalità, potrà far vendere in tutto o in parte i titoli o le merci depositate.

La vendita sarà fatta a mezzo di un agente di cambio, o di un notaio, o di un ufficiale giudiziario, o di un pubblico mediatore.

Dal prezzo ricavato dalla vendita la Cassa preleverà il suo credito per capitale, interessi e spese, e depositerà il residuo in un libretto a risparmio che terrà a disposizione del debitore.

La Cassa agirà invece, per il recupero della differenza, quando il prezzo ricavato dalla vendita, risultasse insufficiente a coprire il suo credito.

I titoli o le merci date in pegno garantiscono qualsiasi ragione e diritto, che, nei confronti della persona o ditta che ha costituito il pegno, spetti alla Cassa anche in dipendenza di altre operazioni.

La Cassa si intende esonerata da ogni obbligo di verificare le estrazioni dei titoli ricevuti in garanzia.

Art. 56.

Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità.

Le cambiali possono avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca o da pegno o cessione di mandati di pubbliche Amministrazioni che risultino regolarmente costituite e notificati all'Amministrazione debitrice.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie, con garanzia ipotecaria, non deve superare i tre anni.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

Art. 57.

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore ai sei mesi.

E' in facoltà del Consiglio di amministrazione o del Comitato di concedere rinnovi, previa congrua decurtazione e, eccezionalmente, senza decurtazione.

Le cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere una sola firma e la durata consentita dalla legge stessa.

Art. 58.

Eccezionalmente, quando trattasi di persone o ditte di notoria e indiscussa solvibilità, potranno ammettersi allo sconto cambiali ad una sola firma, e concedersi aperture di credito in conto corrente assistite dalla sola obbligazione chirografaria del correntista, purchè il fido complessivo per ciascun nominativo o ditta non superi l'ammontare di lire 2.000.000. La somma complessiva da impiegarsi nelle operazioni di cui al presente articolo non deve eccedere il cinque per cento dei capitali amministrati (depositi e patrimonio) dalla Cassa.

Art. 59.

I mutui o conti correnti ipotecari debbono essere garantiti da ipoteche di primo grado sopra immobili situati, per la maggior parte, nella zona in cui opera la Cassa, che abbiano un valore almeno doppio della somma da concedere a prestito e siano capaci di produrre un reddito riconosciuto dalla Cassa stessa certo e durevole per tutta la durata della operazione.

Le perizie dovranno essere redatte da periti di fiducia del Consiglio di amministrazione, il quale potrà anche dispensarle qualora consti che il valore degli immobili sia più che sufficiente a garantire la sovvenzione in conformità dei concetti suesposti.

I fabbricati e i boschi dati in ipoteca debbono essere assicurati contro l'incendio e la caduta del fulmine, presso compagnie benvise alla Cassa, e nella relativa polizza deve inserirsi la clausola di beneficio a favore della Cassa stessa in caso di sinistro.

Le stesse norme valgono anche per i pegni di crediti ipotecari.

Art. 60.

I mutui ipotecari dovranno essere restituiti, mediante rate fisse o variabili di ammortamento, in un periodo massimo di quindici anni.

Tale termine potrà essere elevato a venti anni, eccezionalmente, per i mutui per la costruzione di case popolari, economiche e coloniche.

Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso dei mutui ipotecari in una unica soluzione.

In questo caso la durata non potrà superare i cinque anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza del beneficio del termine.

Valgono per i conti correnti ipotecari le stesse norme stabilite nel comma precedente per i mutui ipotecari semplici, in quanto siano applicabili. La durata di tali operazioni non può superare i cinque anni, salvo la proroga tacita di anno in anno, previo accertamento della capienza nel valore cauzionale dell'immobile dato in garanzia.

Art. 61.

La somma da impiegarsi in:

mutui e conti correnti ipotecari;

operazioni di pegno di credito ipotecario;

mutui chirografari a corpi morali;
acquisto di crediti verso lo Stato, Regioni, Provincie e Comuni;
sconti di annualità statali;
e partecipazioni ad Istituti od Enti;
non deve eccedere il trentacinque per cento dei capitali amministrati dalla Cassa.

I mutui chirografari a corpi morali debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la durata non potrà eccedere gli anni venti.

Art. 62.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5 % dei capitali amministrati dalla Cassa.

Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per le emissioni, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la misura degli interessi, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia ed assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze di pegno e per il risarcimento di danni nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

Art. 63.

Ad ogni effetto di legge si intende che i debitori della Cassa abbiano eletto domicilio presso la sede del Comune in cui la Cassa stessa ha la propria sede centrale.

TITOLO XI

Operazioni varie

Art. 64.

La Cassa riceve, a titolo di custodia, depositi di fondi pubblici o privati, titoli di credito ed oggetti preziosi e non preziosi percependo un diritto nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione, avuto riguardo alle disposizioni di carattere generale esistenti in materia.

La custodia dei valori e dei titoli può essere semplice o amministrata.

La Cassa risponde degli oggetti depositati, salvo i casi di forza maggiore, e non oltre il valore dichiarato ed accertato dalla Cassa stessa all'atto della costituzione del deposito.

Il deposito ed il movimento dei titoli e dei valori è fatto risultare da polizze o documenti nominativi.

Sulle polizze potranno apporsi vincoli e condizioni che la Cassa si riserva di accettare caso per caso.

Per i titoli soggetti a sorteggio l'alea conseguente alle estrazioni resta a vantaggio o a carico del depositante, ma la Cassa non assume la responsabilità del controllo delle estrazioni.

Art. 65.

La Cassa concede in locazione cassette di sicurezza con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione in armonia con le norme vigenti in materia.

Art. 66.

La Cassa può inoltre compiere le seguenti operazioni:

a) incassare cedole e titoli estratti;

b) assumere per conto della clientela il pagamento di imposte e tasse;

c) negoziare per conto della clientela titoli e valori in genere, nonchè valuta estera previa copertura;

d) assumere il servizio di esattorie, tesorerie comunali e consorziali, nonchè i servizi di cassa di enti morali, di istituzioni agrarie, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale o pubblica;

e) assumere servizi reciproci di corrispondenza di Istituti di credito ed altre Casse di risparmio ed i servizi di incasso effetti per conto dei medesimi o di singole persone o ditte;

f) assumere l'amministrazione di patrimoni, limitatamente ai beni immobili situati nella zona di azione della Cassa, ed ai titoli di credito che siano ad essa affidati dagli aventi diritto o dall'autorità giudiziaria, in conformità alle norme di legge vigenti;

g) riscontrare le cambiali del proprio portafoglio e contrarre anticipazioni e riporti passivi;

h) assumere la gestione di uffici viaggi e turismo;

i) vendere e depositare a cauzione di servizi i titoli di proprietà di cui alla lettera *b*) dell'art. 53, e vendere le partecipazioni di cui alla lettera *q*) dello stesso art. 53;

l) cedere i propri crediti;

m) vendere e locare i propri immobili;

n) assumere la rappresentanza dell'Istituto di emissione e di altri Istituti di credito di riconosciuta solidità ed importanza;

o) assumere il servizio di emissione e pagamento degli assegni dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane e di altri Istituti.

Il Consiglio di amministrazione determinerà le modalità o condizioni relative alle operazioni del presente titolo.

TITOLO XII

Bilancio ed utili annuali

Art. 67.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al Consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'anno precedente.

Il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione del direttore generale, all'assemblea dei soci, da convocare entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce, per la discussione e relativa approvazione, nonchè per assegnare almeno i sette decimi degli utili netti di esercizio alla formazione o all'aumento del fondo di riserva o del fondo comune di garanzia federale e non oltre i tre decimi dell'utile stesso alle erogazioni di assistenza e di pubblica utilità.

Art. 68.

Quando il fondo di riserva sia giunto e si mantenga eguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, si potrà destinare anche una parte maggiore degli utili netti annuali ad opere di assistenza e di pubblica utilità, purchè in misura non eccedente i cinque decimi dell'utile stesso.

Visto, il Ministro per il tesoro: MEDICI

(3277)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1956.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 4 aprile 1955, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Pistoia n. 9379, in data 26 aprile 1956, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Bellandi Ferruccio, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Confederazione generale italiana del lavoro), con il signor Calugi Giovanni della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Bellandi Ferruccio è sostituito con il sig. Calugi Giovanni, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 luglio 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(3438)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1956.
Inquadramento nell'Unione società veliche italiane di associazioni nautiche.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 213 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 402, 403 e 404 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il proprio decreto 16 aprile 1954, concernente le associazioni nautiche autorizzate a rilasciare ai propri soci le abilitazioni al comando ed alla condotta del motore delle navi da diporto ed i relativi programmi di esami;

Visti i fogli in data 28 giugno 1954 e 27 aprile 1956, con i quali il Comitato olimpico nazionale italiano propone alcune aggiunte all'elenco delle associazioni nautiche indicate nell'art. 1 del citato decreto 16 aprile 1954;

Decreta:

Articolo unico.

Su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano, alle associazioni nautiche, indicate nell'art. 1 del decreto 16 aprile 1954, sono aggiunte le seguenti, inquadrate nell'Unione società veliche italiane:

1) Circolo canottieri « Tevere Remo » sezione Vela Roma;

2) Circolo canottieri « Savoia » sezione Vela Santa Lucia Napoli;

3) Lega navale italiana via Giustiniani n. 5 Roma;

Roma, addì 2 luglio 1956

Il Ministro: CASSIANI

(3443)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1956.
Proroga del termine per l'esecuzione dei lavori e delle espropriazioni relative alla posa del cavo coassiale per le tratte Mazara del Vallo-Marsala-Trapani e Pescara-Foggia.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, e il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 342, recante norme sulla esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il proprio decreto in data 9 dicembre 1953, con il quale vennero fissati i termini del 15 luglio 1956 e 1° dicembre 1956, entro i quali avrebbero dovuto compiersi i lavori e le espropriazioni relativi agli impianti della nuova rete nazionale in cavi coassiali da eseguirsi rispettivamente nelle tratte Mazara del Vallo Marsala Trapani e Pescara Foggia;

Considerato che i termini di esecuzione stanno per scadere e che impreviste difficoltà nell'attuazione dei tracciati, restrizioni e vincoli archeologici, necessità di realizzare nuove opere per sopravvenute esigenze di carattere militare, ritardi nelle consegne dei materiali rendono inadeguati i termini originariamente previsti per il compimento delle opere;

Ritenuto necessario, pertanto, prorogare i termini di cui sopra;

Visto il parere favorevole del Consiglio d'amministrazione delle poste e telecomunicazioni nella 585ª adunanza del 30 maggio 1956;

Decreta:

E' fissato a tutti gli effetti di legge il termine del 31 dicembre 1957 per l'esecuzione dei lavori e delle espropriazioni relative alla posa del cavo coassiale per le tratte: Mazara del Vallo-Marsala-Trapani e Pescara-Foggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 luglio 1956

Il Ministro: BRASCHI

(3446)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1956.
Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Asti.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 15 febbraio 1955, con il quale, in seguito allo scioglimento della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Asti, il prefetto di quella Provincia è stato nominato commissario straordinario della detta Camera;

Considerata l'opportunità di ricostituire i normali organi amministrativi della Camera in parola;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Ercole Marte è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Asti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 luglio 1956

Il Ministro per l'industria e per il commercio
CORTESE

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
COLOMBO

(3433)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 577 del 16 luglio 1956
Prezzi dei carboni

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 577 del 16 luglio 1956, ha adottato la seguente decisione:

PREZZI DEI CARBONI FOSSILI ESTERI

A parziale modifica delle disposizioni contenute nei provvedimenti n. 552 del 27 aprile 1956, n. 563 del 29 maggio 1956 e n. 576 del 28 giugno 1956, con decorrenza immediata, i prezzi del carbone non sdoganato, per tonnellata metrica resa cif porti Alto Tirreno o franco frontiera, vengono modificati come appresso, ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nei richiamati provvedimenti.

CARBONI TEDESCHI

I prezzi dei carboni tedeschi, via terra, indicati nel provvedimento n. 552 del 27 aprile 1956, sono aumentati di L. 400 a tonnellata.

I prezzi stessi si riferiscono al transito di Chiasso con partenza da Esch (Westf), Ibbenbüren o da altre stazioni.

Per i seguenti transiti le quotazioni stesse subiscono le modifiche appresso indicate:

Iselle	meno	L. 345
Pino	meno	» 210
Brennero	più	» 217
Tarvisio	più	» 502

Per le provenienze dai porti renani di trasbordo Karlsruhe e Mannheim, le quotazioni relative al transito di Chiasso subiscono invece le seguenti modifiche:

Chiasso	meno	L. 210
Pino	meno	» 225
Iselle	meno	» 240

MATTONELLE ED ALTRI AGGLOMERATI

Ovuli antracite primaria tedesca	L. 16.050
Ovuli antracite tedesca Kohlscheid marca E	» 16.350
Ovuli antracite Sophia Jacoba marca S.J.	» 16.400

I prezzi di cui sopra sono riferiti al transito di Chiasso e subiscono le variazioni sopra indicate per gli altri carboni tedeschi.

CARBONI FRANCESI

1. *Bacino Sarre e Lorena*:

	Via mare Lire	Via terra Lire
a) carbone grasso, da vapore e da gas: grosso (pezzatura oltre 80 mm.) e noci 1, 2 e 3	—	14.900
noci 4	—	14.600
b) carbone a lunga fiamma da vapore e da forno (normale):		
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	—	14.100
calibrato 80/120 mm. e noci 1, 2 e 3	—	14.200
noci 4	—	14.000
minuti lavati	—	12.050
c) carbone a lunga fiamma da vapore e da forno (secco):		
calibrato 80/120 mm.	—	14.600
noci 4 (pezzatura da 10 a 20 mm.)	—	14.000

2. *Bacino della Provenza - Carbone a lunga fiamma*:

grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	—	11.700
noci (pezzatura da 50 a 80 mm.)	13.150	12.200
noci (pezzatura da 30 a 60 mm.)	12.600	12.050
nocetta (pezzatura da 15 a 30 mm.)	10.600	10.250
pisello (pezzatura da 6 a 30 mm.)	9.200	9.200
pisello (pezzatura da 6 a 15 mm.)	10.150	9.950
pisello (pezzatura da 0 a 30 mm.)	8.300	8.250
minuto (pezzatura da 0 a 6 mm.)	8.300	8.250

I prezzi cif dei carboni della Provenza via mare, sopraindicati sono riferiti al porto di Genova.

Quando gli stessi carboni sono resi cif in altri porti, vanno aumentati come segue per tonnellata metrica:

La Spezia-Livorno L. 200; Civitavecchia L. 300; Napoli L. 450; porti della Sicilia e dell'Italia meridionale L. 800; Ancona L. 1700; porti dell'Alto Adriatico L. 2000.

(3465)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nella tabella allegata al decreto Ministeriale 30 aprile 1956 -- Determinazione di retribuzioni medie per il personale impiegatizio ed operaio dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Venezia, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 23 maggio 1956, sotto la voce Alberghi di 1ª in corrispondenza degli impiegati di 2ª categoria *B*, ove la retribuzione per l'anno 1953 è stata indicata in L. 53.580, deve leggersi L. 58.580.

(3466)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « istituzioni di diritto privato » presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Firenze, è vacante la cattedra di « istituzioni di diritto privato » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3467)

Vacanza della cattedra di « fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica » presso la Facoltà di medicina veterinaria della Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina veterinaria della Università di Perugia, è vacante la cattedra di « fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3468)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Al decreto Ministeriale 14 luglio 1956 recante modificazioni al Calendario di Borsa per l'anno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 17 luglio 1956, sono apportate le seguenti rettifiche:

nelle premesse, in luogo di « decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632 », leggasi « decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586 »;

all'art. 2, in luogo di « divise di esportazione ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632 » leggasi « valute estere, ai sensi del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586 ».

(3513)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 32.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12 — Data: 9 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Enna — Intestazione: Ferrara Salvatore Enrico fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 733.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 59 — Data: 5 maggio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Santaguida Francesco di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita L. 105.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1403 — Data: 4 settembre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Rossi Antonio fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 9 — Capitale L. 9000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 301 — Data: 30 aprile 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ravenna — Intestazione: Galassini Maria fu Paride — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 603 — Data: 4 agosto 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trapani — Intestazione: Casapinta Lidia fu Ettore — Titoli del Debito pubblico: al portatore 21 — Capitale L. 5100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1334 — Data: 22 novembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Messina — Intestazione: Barresi Giovanni fu Stefano — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9 — Data: 3 agosto 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ferrara — Intestazione: Folchini Cesare fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 26609-10-11 — Data: 7 dicembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Giornetti Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 365 — Data: 17 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caserta — Intestazione: Gentile Domenico fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 2000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 giugno 1956

(3208) *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 22.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	229872	3.500 —	Valle *Maria* di Francesco moglie di Remmert Emilio, dom. in Torino, vincolata per dote.	Valle *Dora Maria* di Francesco, ecc., come contro.
Rendita 5 % (1935)	209434	3.000 —	Carnevale *Mario* fu *Antonio*, minore sotto la patria potestà della madre D'Amato Gelsomina di Gaetano vedova Carnevale, dom. a Napoli.	Carnevale *Antonio* fu *Mario*, minore, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	644435	1.400 —	*Mazzini* Domenico fu Angelo, dom. a Cogorno (Genova), ipotecato.	*Mazzino* Domenico fu Angelo, ecc., come contro.
Id.	464598	280 —	*Mazzini* Domenico fu Angelo, dom. a Cogorno (Genova).	*Mazzino* Domenico fu Angelo, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	508481	1.715 —	Paoletti *Enrichetta*, Tomaso, Enrico, Teresa, Giovanna, Anita e Caterina fu Antonio, dom. a Genova-Bolzaneto, eredi indivisi di Paoletti Antonio fu Giovanni, con usufrutto vitalizio a Paoletti *Enrichetta* fu Antonio, dom. a Genova-Bolzaneto.	Paoletti *Maria-Giovanna-Enrichetta*, Tomaso, Enrico, Teresa, Giovanna, Anita e Caterina fu Antonio, dom. a Genova-Bolzaneto, eredi indivisi di Paoletti Antonio fu Giovanni, con usufrutto vitalizio a Paoletti *Maria-Giovanna-Enrichetta* fu Antonio.
P. Ric. 3,50 %	2132	1.295 —	*Pacifico Orietta di Astrologo*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma.	*Astrologo Orietta di Pacifico*, minore, ecc., come contro.
B. T. N. 5 % (1949) Serie E	50	700 —	Lodoli Gian Franco di *Gian Carlo* fu Tersite, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano, con usufrutto a Lodoli *Gian Carlo* fu Tersite.	Lodoli Gian Franco di *Carlo Giannetto* fu Tersite, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano, con usufrutto a Lodoli *Carlo Giannetto* fu Tersite.

Ai termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(3207) Roma, addì 30 giugno 1956 *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 162

Corso dei cambi del 18 luglio 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,86	624,82	624,78	624,80	624,70	624,86	624,80	624,85	624,85	624,85
$ Can.	635,50	635,75	635,50	636,50	634,90	635,56	636 —	635,37	635,375	635,75
Fr. Sv. lib.	145,81	145,80	145,80	145,81	145,75	145,82	145,81	145,81	145,81	145,80
Kr. D.	90,35	90,28	90,33	90,35	90,23	90,34	90,34	90,35	90,35	90,30
Kr. N.	87,35	87,31	87,38	87,35	87,34	87,35	87,37	87,35	87,35	87,30
Kr. Sv.	121,18	121 —	121,15	121,16	121,15	121,17	121,19	121,19	121,19	121,10
Fol.	164,15	164,25	164,18	164,17	164,10	164,15	164,17	164,16	164,16	164,15
Fr. B.	12,567	12,56	12,565	12,56875	12,5525	12,57	12,5675	12,568	12,568	12,565
Fr. Fr.	178,23	178,23	178,25	178,17	178,10	178,22	178,22	178,24	178,24	178,20
Fr. Sv. acc.	143,36	143,23	143,35	143,30	143,36	143,35	143,34	143,37	143,37	143,35
Lst.	1746,60	1746,25	1746,75	1746,625	1746,375	1746,62	1746,75	1746,87	1746,875	1746 —
Dm. occ.	149,62	149,60	149,625	149,64	149,41	149,62	149,67	149,62	149,62	149,58

Media dei titoli del 18 luglio 1956

Rendita 3,50 % 1906	61,25
Id. 3,50 % 1902	56,95
Id. 5 % 1935	85,225
Redimibile 3,50 % 1934	77,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,725
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,175
Id. 5 % 1936	93,425
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,825

Il Contabile del Portafoglio dello Stato MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 luglio 1956

1 dollaro USA	624,80
1 dollaro Can.	636,25
1 Fr Sv lib.	145,81
1 Kr. Dan.	90,345
1 Kr Norv.	87,36
1 Kr. Sv.	121,175
1 Fol.	164,17
1 Fr. bel.	12,568
100 Fr. Fr.	178,195
1 Fr. Sv. acc.	143,32
1 Lst.	1746,687
1 Marco ger.	149,655

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria . . . . . . Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto . . . . » 1794,55 per una lira egiziana

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Catenanuova (Enna)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 27 aprile 1940, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Catenanuova (Enna), la quale è posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del su menzionato regio decreto-legge n. 375;

Visto il proprio provvedimento in data 19 novembre 1953, relativo alla nomina del sig. Prospero Di Benedetto a commissario liquidatore della predetta Cassa;

Considerato che il sig. Di Benedetto ha declinato il mandato affidatogli e che occorre pertanto provvedere alla di lui sostituzione;

Dispone:

L'avv. Prospero Spina di Giuseppe è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Catenanuova (Enna), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione del sig. Prospero Di Benedetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1956

Il Governatore: MENICHELLA

(3398)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Graduatoria dei candidati riconosciuti idonei nel concorso per titoli a cinquantasette posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 22 febbraio 1952, con il quale venne indetto il concorso per titoli a cinquantasette posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva;

Vista la legge 18 gennaio 1952, n. 43, recante nuove norme per il reclutamento dei commissari di leva;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 376, riguardante la riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1313, relativa all'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Considerato che nel ruolo dei commissari di leva su centocinquantadue posti in organico cinque posti sono occupati da invalidi di guerra;

Riconosciuta la regolarità del nuovo procedimento seguito dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati riconosciuti idonei nel concorso per titoli a cinquantasette posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva di cui al decreto Ministeriale 22 febbraio 1952:

N.	Candidato		Punti
1.	Col. Lusena Guido, mutilato	punti	50,2103
2.	Col. Bottai Bruno	»	49,7985
3.	Col. Rimudo Abdelcader	»	49,1910
4.	Col. Cortellessa Edoardo	»	48,8961
5.	Col. Bianchi Ugo, invalido	»	48,3918
6.	T. col. Gianformaggio Francesco	»	48,1600
7.	Col. Dogliani Giacomo	»	47,9067
8.	Col. Napoli Vittorio	»	47,7577
9.	Col. Ferrari Giovanni	»	47,7350
10.	Col. Paganelli Guglielmo	»	47,7328
11.	T col. Del Pizzo Umberto	»	47,6367
12.	Col. Di Paolo Giuseppe	»	47,6133
13.	Col. Gallarotti Edgardo	»	47,3652
14.	Col. Sonetti Agostino	»	47,3265
15.	Col. Rovere Giorgio, mutilato	»	47,3123
16.	Col. Piacentini Giovanni	»	47,2569
17.	Col. Motzo Leonardo	»	47,1614
18.	Col. Barrile Eugenio	»	47,1512
19.	Col. Gallo Giuseppe	»	47,1433
20.	T col. Mangiarotti Ernesto	»	47,1176
21.	Magg. Aloisi Rosario	»	46,7867
22.	Col. Latini Antonio	»	46,6981
23.	T col. Gambino Carmelo, mutilato	»	46,5810
24.	T. col. Stocchi Vittorio	»	46,5671
25.	Magg. Neri Ilio	»	46,5600
26.	Col. Loffredo Gaetano	»	46,4890
27.	T. col. Specioso Vincenzo	»	46,4832
28.	Col. Zaniboni Ugo	»	46,4715
29.	Col. Rizzi Guido	»	46,4561
30.	Col. Benzi Camillo	»	46,4250
31.	T. col. Perna Stefano	»	46,3912
32.	T. col. Denti Antonino	»	46,3537
33.	T col. Torti Francesco	»	46,3393
34.	Col. Lippolis Francesco	»	46,3367
35.	Col. Ciaccio Luigi, mutilato	»	46,3233
36.	Col. Mezzetti Livio	»	46,2215
37.	Col. Mancini Dino	»	46,1912
38.	Col. Marino Girolamo	»	46,1781
39.	Col. Morico G. Battista	»	46,1493
40.	Col. Corazza Orlando, invalido	»	46,0700
41.	T. col. Girone Umberto	»	46,0700
42.	Col. Passadore Felice	»	46,0667
43.	T. col. Bortolazzi Valeriano	»	46,0400
44.	T. col. Nuzzi G. Battista	»	46,0133
45.	Col. Artale Salvatore	»	45,9745
46	Magg. Foselli Romeo	»	45,9521
47.	T. col. Giglio Roberto	»	45,9214
48.	Col. Olagnero Filippo, mutilato	»	45,8562
49.	T. col. Modugno Vincenzo	»	45,8452
50.	Col. Ricciardi Antonio	»	45,7590
51.	T. col. Loy Ciro	punti	45,7569
52.	Col. Torlaschi Edoardo	»	45,7233
53.	T. col. Morfini Pasquale	»	45,7146
54.	Col. Perelli Antonio	»	45,7100
55.	Col. Franco Luigi, mutilato	»	45,6437
56.	T. col. Robino Isidoro	»	45,6234
57.	T col. Balocco Giuseppe	»	45,5474
58.	Col. Donato Ugo	»	45,5019
59.	Col. D'Emilio Silvio	»	45,4829
60.	Col. Verniani Edoardo	»	45,4748
61.	Col. Carosio Virginio	»	45,4617
62.	T. col. Piazzolla Michele	»	45,4590
63.	Col. Papandrea Filippo	»	45,3900
64.	Col. Recchia Francesco	»	45,3800
65.	Col. Fugalli Santoro, mutilato	»	45,3090
66.	T col. De Julis Mario	»	45,2967
67.	Col. Lucchetti Augusto, mutilato	»	45,2926
68.	T. col. Silletti Giovanni	»	45,2870
69.	T col. Ricci Mario	»	45,2567
70.	Col. Cini Icaro	»	45,2433
71.	T. col. Lambardi Angelo	»	45,2428
72.	T. col. Mannucci Benincasa Giulio	»	45,2351
73.	T. col. Corona Luigi	»	45,2271
74.	Col. Paracone Attilio	»	45,1469
75.	T. col. Vasco Adolfo	»	45,1445
76.	Col. Langella Giovanni, invalido	»	45,1374
77.	T. col. Assenza Pietro	»	45,0870
78.	Col. Schinella Domenico	»	45,0562
79.	Magg. Sensi Cherubino, mutilato	»	45.0300
80.	Col. Malagamba Giulio	»	45,0059
81.	Col. Vetere Vincenzo, mutilato	»	44,9948
82.	T col. De Nicola Cesare	»	44,9771
83.	Magg. Vitale Raffaele, invalido	»	44,9646
84.	Col. Manè Domenico	»	44,9607
85.	Col. Pagnotta Gino	»	44,9200
86.	Col. Martinengo Marquet Riccardo, inv.	»	44,8967
87.	Col. Bozzola Attilio	»	44,8750
88.	T col. Gognetti Tullio, mutilato	»	44,8700
89.	Col. Bruschi Giuseppe	»	44,8700
90.	Col. Mango Lorenzo	»	44,8577
91.	Cap. Grasso Mario	»	44,8500
92.	T. col. Litro Vito	»	44,8487
93.	Col. Zorio Romolo	»	44,8367
94.	Cap. Ferrero Silvio	»	44,8133
95.	T col. Bellofiore Corrado	»	44,7800
96.	Col. Miranda Domenico	»	44,7600
97.	T. col. Dell'Aglio Vincenzo	»	44,7545
98.	T col. Micciché Paolo, invalido	»	44,6948
99.	Magg. Conte Mario	»	44,6670
100.	Col. Minneci Francesco, invalido	»	44,6318
101.	T. col. Toti Buratti Guerriero, mutilato	»	44,6143
102.	T. col. Papatola Mario	»	44,6067
103.	Col. Chiaramonti Ercole	»	44,6033
104.	Col. Dominici Mariano	»	44,5600
105.	T. col. Majelli Michele	»	44,5500
106.	T. col. Urbano Ettore	»	44,5117
107.	Col. Moretti Morozzo	»	44,4971
108.	Magg. Scozzari Antonino	»	44,4084
109.	T. col. Chergia Leonello	»	44,3518
110.	Col. Tenaglia Pio	»	44,3200
111.	Magg. Paravizzini Sebastiano	»	44,3133
112.	Magg. Baliva Mario	»	44,2763
113.	T. col. Voce Alfredo	»	44,2642
114.	T. col. Appierto Adolfo, mutilato	»	44,2481
115.	T col. Postiglione Ruggero	»	44,2400
116.	Col. Forte Rocco	»	44,2252
117.	T col. Ciaccia Aldo	»	44,2248
118.	Col. Panigada Felice	»	44,2200
119.	Col. Ferri Giorgio	»	44,2014
120.	T. col. Ruocco Raffaele	»	44,1683
121.	T. col. La Rosa Luca, mutilato	»	44,1509
122.	Magg. Simeoni Amilcare	»	44,1410
123.	Magg. Giorgi Ivan	»	44,1400
124.	Cap. De Finis Vincenzo	»	44,0867
125.	T. col. Frigenti Pietro	»	44,0458
126.	T. col. Saffiotti Saverio	»	44,0288
127.	Col. Aveta Giulio	»	44,0190
128.	Col. Venier Aldo	»	44,0013
129.	T col. Quadrini Giustino, mutilato	»	43,9355
130.	Col. Volpe Giuseppe, mutilato	»	43,8545
131.	Col. Messore Luigi	»	43,8218
132.	T col. Marcante Gino, mutilato	»	43,8133

133. T col. Cellitti Giuseppe . . . punti 43,7973
134. T col. Somma Giacinto . . . . » 43,7800
135. T col. Campini Ugo . . . . . » 43,7300
136. Cap. Marotta Michele . . . . . » 43,6976
137. Magg. Macrì Giuseppe . . . . » 43,6942
138. T. col. Scippacercola Roberto . . » 43,6833
139. Col. Liberti Gerardo . . . . » 43,6757
140. T col. Pisani Enzo . . . . » 43,6522
141. T col. Adamo Giovanni . . . . » 43,6428
142. Col. Montalto Tommaso . . . . » 43,6367
143. Col. Faronato Adolfo . . . » 43,6367
144. Col. Lupis Orazio, mutilato . . » 43,3184
145. Col. Minniti Giuseppe, mutilato . . » 43,5433
146. Col. Moscato Amedeo, mutilato . . » 43,5176
147. Magg. Favara Giuseppe . . » 43,5033
148. T. col. Falconi Aldo . . » 43,4955
149. T col. Balsamo Emilio . . » 43,4743
150. T. col. Surdo Benvenuto . . . . » 43,4252
151. T. col. Di Lorenzo Attilio . . . . » 43,4133
152. T col. Manuti Ezio . . . » 43,4127
153. Magg. Tornabene Giuseppe . . . » 43,3390
154. Col. Bugliari Mariano . . . . » 43,3200
155. T col. Leonardi Giovanni . . . . » 43,2915
156. Col. Micciché Angelo . . . . » 43,2700
157. Cap. Lepore Ettore . . . . . » 43,2700
158. T. col. Veccia Luigi . . . . . » 43,2150
159. Magg. Veroni Stuardo . . . . » 43,2055
160. Col. Felici Silvio Felice . . . » 43,1864
161. T. col. Saroldi G. Paolo . . . . » 43,1854
162. Magg. Martinelli Ferruccio . . . . » 43,1612
163. T. col. Fiacchetti Alfredo . . » 43,1396
164. T. col. Laudani Antonio . » 43,1348
165. Col. De Cecco Silvio » 43,1200
166. T col. Jevolella Attilio . » 43,1133
167. Col. De Leo Pasqualino Agnello, mutil. » 43,0800
168. Col. Pisani Augusto, invalido » 43,0800
169. *Col. Guizzi Giuseppe, invalido* » 43,0767
170. Col. Siliprandi Ugo . » 43,0667
171. Col. Pintaldi Corrado . . » 43,0661
172. T. col. Odopallo Domenico . . . » 43,0600
173. T. col. Cuscè Placido . . » 43,0533
174. T col. D'Angelo Ernesto . . . » 43,0494
175. T. col. Negroni Mario » 43,0100
176. Magg. Paoletti Giuseppe . » 43,0035
177. Magg. Denti da Forlì Francesco » 43,0000
178. Col. Papi Santo, mutilato . » 42,9922
179. T. col. Testa Salvatore » 42,9908
180. Col. De Martino Eugenio » 42,9733
181. T col. Zacconi Pietro, mutilato . » 42,9681
182. Magg. Labisi Corrado . . » 42,9255
183. Col. Bianchini Bernardo . . » 42,9057
184. T col. Gaudioso Sebastiano . » 42,8742
185. Magg. Rossi Franco . » 42,8677
186. T col. Carminati Emilio » 42,8650
187. Magg. Pilone Luigi, mutilato . » 42,8600
188. Magg. De Vivo Guglielmo, mutilato » 42,8486
189. T. col. Borrelli Ferdinando » 42,8369
190. Magg. Montinari Valentino » 42,8250
191. T. col. Santolla Vincenzo . . » 42,8092
192. T. col. Coniglio Salvatore . . » 42,8085
193. T. col. Panella Nicola . . . » 42,7825
194. T col. Iannello Raffaele . . . » 42,7767
195. Col. Meccia Ettore . . . . » 42,7586
196. T col. Settepani Giuseppe . . » 42,7563
197. T col. Argenziano Stefano . . » 42,7555
198. Magg. Basile Renato . . . » 42,7454
199. T col. Cafali Mario . . . . » 42,7310
200. T col. Rossi Venceslao . . . . » 42,7267
201. Cap. Jappelli Ernesto . . . . » 42,7200
202. Magg. Cafaro Ascanio . . . . » 42,7085
203. Col. Monegatti Riccardo . . . . » 42,6996
204. T. col. Pinto Salvatore . . . . » 42,6917
205. Col. Crescimanno Giulio . . » 42,6900
206. T. col. Eustachi Ettore . » 42,6800
207. Magg. Lo Giudice Giuseppe, invalido » 42,6667
208. Magg. Cocchis Ugo, mutilato » 42,6467
209. T. col. Trabucchi Giancarlo . . » 42,6415
210. T. col. Fumarola Giuseppe . . . » 42,6112
211. Col. Appiciutoli Domenico . . . » 42,6000
212. Cap. Cuscinà Giovanni . . . . » 42,5614
213. T col. Calabrese Teresio . . . . » 42,5600
214. T. col. Vaccaro Franco . . . . » 42,5404
215. Magg. Solimene Augusto . . . . punti 42,5165
216. Magg. Lipari Giuseppe . . . . » 42,4877
217. T. col. Sacchi Augusto . . . . » 42,4875
218. T. col. Bruna G. Battista . . . . » 42,4869
219. T. col. Salvati Luigi . . . » 42,4833
220. Magg. De Vitis Beniamino . . » 42,4767
221. T. col. Montechiaro Tommaso . . » 42,4761
222. Magg. Cammarosano Andrea . . » 42,4467
223. T col. Patrucco Riccardo Arturo . . » 42,4459
224. T. col. Camillini Turitto Renato . . » 42,4414
225. T col. Scuderi Francesco . . » 42,4350
226. Magg. De Pascale Luigi . . . . . » 42,4233
227. T col. Carbone Rosario . . . . » 42,4100
228. T. col. Mangano Giuseppe . . . . » 42,4083
229. T. col. Ruggero Riccardo . . . » 42,4006
230. T. col. Perrot Giuseppe, invalido . . » 42,3971
231. *T. col. Meazzini Pierino* . . . » 42,3933
232. T col. Corrado Arnoldo . . . . » 42,3842
233. *Magg. Cappelletti Eugenio* . » 42,3755
234. T col. Vancheri Tommaso, mutilato » 42,3650
235. T col. D'Alessio Vittorio » 42,3547
236. Cap. Saiani Valerio, invalido . » 42,3500
237. T. col. Mongioi Domenico . » 42,3328
238. T col. Policastro Mario, mutilato . » 42,3014
239. Magg. Giuliano Vittorio . » 42,2986
240. Cap. Normando Giuseppe . . » 42,2900
241. T col. Calabrese Vito » 42,2375
242. *Col. Cambi Giovanni, mutilato* . » 42,2350
243. T col. Patrignani Amilcare . . » 42,1975
244. T col. Rizzoli Edoardo . . . » 42,1943
245. T. col. Vasques Giovannino . . . » 42,1667
246. T. col. Cipolletti Umberto . . . . » 42,1661
247. T. col. Cosentino Biagio . . . . » 42,1400
248. T col. Cardaci Vittorio . . . » 42,1357
249. T. col. Guzzardi Vincenzo . . . » 42,1303
250. T col. Matteucci Silvio . . . . » 42,1300
251. T. col. Carlini Ivo . » 42,1294
252. T. col. Barbato Emilio . . » 42,1267
253. Col. Mantelli Giovanni, mutilato . » 42,1200
254. T col. Moavero Enrico, mutilato » 42,1100
255. T. col. Nuzzo Giuseppe . » 42,1100
256. Col Pezzica Renato, mutilato » 42,0983
257. Magg. Secco Antonio . » 42,0964
258. T col. Cresci Pasqualino » 42,0937
259. T col. Liotti Giovanni » 42,0912
260. T col. Tapparini Felice » 42,0757
261. T col. Crespo Gianfredo » 42,0610
262. T. col. Presti Massari Francesco, invalido » 42,0567
263. T col. Curti Ennio » 42,0471
264. T col. Morello Pasquale . » 42,0214
265. T col. Montorzi Antonino . . . » 42,0067
266. T col. Vulpitta Giulio . . . » 42,0061
267. T col. Cipriani Michelangelo . . . » 42,0031
268. Cap. Genova Gaspare . . . » 41,9967
269. T col. Casaburi Walter . . . » 41,9687
270. Magg. Di Mascolo Vincenzo . . » 41,9609
271. T col. Belmondo Claudio . . » 41,9443
272. Col. Albamonte Costantino . . » 41,9355
273. T col. Montemuro Francesco . . » 41,9351
274. Magg. Borgna Pietro . . . » 41,9271
275. T col. Infelise Pasquale . . . » 41,9137
276. T col. Manzi Pietro . . . » 41,9067
277. Col. Confessore Luigi . . . » 41,8837
278. Cap. Maschio Guglielmo . . . » 41,8767
279. T col. Giannangeli Italo . . . » 41,8739
280. Col. Nigro Antonino, mutilato . . . » 41,8614
281. T col. Schisa Valentino . . » 41,8525
282. T col. Cartella Emanuele . . » 41,8307
283. Magg. Di Pelo Filippo, mutilato . . » 41,8261
284. Magg. Terracciano Giuseppe . . » 41,8071
285. Magg. Tagliaferri Ugo . . » 41,7933
286. Cap. Monaco Vito . » 41,7733
287. *T. col. Russo Luigi* . » 41,7728
288. T. col. Caratti Lanzacco Fernando . » 41,7450
289. T col. Gentile Antonio . » 41,7407
290. T. col. Romano Osvaldo . . . » 41,7116
291. T. col. Mannucci Ettore . . . » 41,7100
292. Cap. Mendola Francesco . . . » 41,6854
293. T. col. Novelli Fabio . . . » 41,6636
294. T. col. Ricciardi Pasquale . . . » 41,6303
295. T. col. Licari Emanuele . . . » 41,6286

296. T. col. Roiatti Giuseppe . . . punti 41,6167
297. Col. Milo Pasquale, mutilato . . . » 41,5983
298. Magg. Rocco Francesco . . . » 41,5929
299. Col. Russo Cosimo . . . . . . » 41,5886
300. Col. Tedesco Ubaldo . » 41,5600
301. T. col. Dalle Molle Giovanni . » 41,5467
302. Col. Di Salvo Francesco Saverio » 41,5409
303. T. col. Bensaja Andrea » 41,5331
304. T. col. De Caterina Oreste » 41,5300
305. T. col. Bettaglio Giglio . . . . » 41,5277
306. T. col. Pappalardo Andrea . » 41,5087
307. T. col. Sodano Antonio » 41,5067
308. T. col. Busuito Cesare . . . » 41,5067
309. Magg. Marzo Oreste . . . » 41,4985
310. T. col. Negro Giuseppe » 41,4928
311. T. col. Pizzorno Fernando, mutilato » 41,4800
312. T. col. Blasco Alfredo » 41,4772
313. T. col. Monaco Paolo . » 41,4755
314. Magg. Nigro Raffaele . . » 41,4713
315. T. col. Stefano Francesco . » 41,4700
316. T. col. Brunetta d'Usseaux Pietro » 41,4592
317. Col. Del Carretto Stefano » 41,4574
318. T. col. Vitale Augusto » 41,4567
319. Cap. Guagliardo Salvatore » 41,4213
320. Magg. Tornitori Aristide » 41,4200
321. Col. Sbrana Manlio . » 41,4015
322. T. col. Tabain Antonio . . . » 41,3945
323. T. col. Graziani Enrico . . . » 41,3709
324. T. col. Trinchieri Ignazio . » 41,3169
325. T. col. Micheletti Giuseppe . » 41,3005
326. T. col. Micciarelli Crispolto » 41,2857
327. Magg. Panajia Nicola, mutilato » 41,2850
328. Magg. Leanza Nunzio, mutilato . » 41,2750
329. T. col. Loi Aldo » 41,2615
330. T. col. Fiale Francesco . » 41,2500
331. T. col. Lusi Antonino . » 41,2400
332. Col. Barba Guido » 41,2300
333. T. col. Zanotti Carlo, mutilato » 41,2291
334. Cap. Monteneri Salvatore » 41,2228
335. T. col. Cajre Ottavio Italo » 41,2139
336. T. col. Amodei Pietro » 41,2000
337. T. col. Carocci Buzi Francesco » 41,1900
338. T. col. Consiglio Giuseppe . » 41,1886
339. Magg. Lauria Emanuele . . » 41,1800
340. T. col. Mattiello Roberto » 41,1775
341. T. col. Zanocco Ampelio . . . » 41,1767
342. T. col. Minervini Alberto, mutilato . » 41,1445
343. Cap. Guastella Vincenzo » 41,1200
344. Col. Recupero Edoardo . » 41,1143
345. T. col. Testani Cesare . . . . » 41,1007
346. Magg. Pierelli Walter » 41,1000
347. T. col. Cordaro Rosario » 41,1000
348. T. col. De Bellis Mario » 41,0900
349. T. col. Gagliardi Ugo » 41,0431
350. T. col. Mersica Bruno » 41,0200
351. T. col. Mazzoni Pier Giovanni . » 41,0200
352. T. col. Zarlenga Luigi » 41,0127
353. T. col. Carullo Modestino . . » 40,9886
354. T. col. Montella Angelo . » 40,9800
355. Cap. Coviello Corrado . . » 40,9800
356. T. col. Palmieri Vincenzo . . . » 40,9728
357. Magg. Acampa Giuseppe . . » 40,9669
358. T. col. Pannuti Ettore » 40,9200
359. T. col. Letizia Tullio . . » 40,9074
360. Cap. Nardone Mario . . » 40,9067
361. T. col. Verdirame Antonio . . » 40,8844
362. T. col. Li Volsi Giuseppe . » 40,8800
363. Cap. Piras Delio . . » 40,8582
364. Magg. Campese Luigi . . » 40,8370
365. Magg. Aloisi Filippo . . . » 40,8300
366. Cap. Miccoli Luigi . . . » 40,8291
367. Col. La Barbera Nicolò . . . » 40,8163
368. T. col. Tonti Domenico . . . » 40,7971
369. T. col. Verona Giuseppe . . » 40,7950
370. Cap. Ramunni Francesco . . . » 40,7785
371. T. col. Tritapepe Amedeo . . » 40,7743
372. Col. Fratello Vincenzo . . . » 40,7682
373. T. col. Morgani Renzo . . . . » 40,7667
374. T. col. Ciampa Agnello . . . . » 40,7643
375. T. col. Mossuti Pietro » 40,7600
376. T. col. Restivo Alessi Giacomo, invalido » 40,7318
377. T. col. Buonanno Isidoro . . . » 40,7314
378. Cap. Chiesi Enzo . . . . . punti 40,7286
379. Magg. Zacco Tommaso . . . . . » 40,7285
380. Magg. Filieri Giuseppe . . . . . » 40,7267
381. Col. Vaccaro G. Battista . . . . . » 40,7200
382. T. col. Gavazzi Livio . . . . . . » 40,7187
383. T. col. Nosotti Mario . . . . . » 40,6928
384. Magg. Candia Vincenzo . . . . . » 40,6800
385. T. col. Faulisi Angelino . . . . . » 40,6633
386. T. col. Corradi Luigi . . . . » 40,6565
387. T. col. Lo Turco Giovanni . . . » 40,6303
388. T. col. Testone Giovanni Teresio . » 40,6300
389. Col. Bracco Michele . . . . . » 40,6225
390. Magg. Danese Domenico . . . . . » 40,6214
391. Magg. Modica Calogero . . . . . » 40,5982
392. T. col. Imperato Luigi . . . . . » 40,5967
393. T. col. Brescia Matteo . . . . . » 40,5789
394. T. col. Salemi Francesco . . . . » 40,5690
395. Cap. Ferretti Giovanni . . . » 40,5682
396. T. col. Martinez Francesco, mutilato . » 40,5673
397. T. col. Santucci Angelo . . . . » 40,5515
398. T. col. La Stella Michele . . . . . » 40,5400
399. T. col. Abate Donato . . . . . » 40,5267
400. Cap. Ruffo Aldo . . . . . » 40,5267
401. Magg. Fiorino Espedito . . . . . » 40,4933
402. T. col. Bianconi Giovanni . . . . » 40,4860
403. Magg. Rizza Salvatore . . . . » 40,4800
404. Magg. Bruttini Renato . . . . . » 40,4743
405. T. col. Sesto Rubino, mutilato . . » 40,4596
406. T. col. Mattiazzi Vincenzo . . . » 40,4582
407. T. col. Lisdero Ezio . . . . . » 40,4537
408. Cap. Sallusto Ettore . . . . . . » 40,4500
409. Cap. Plini Enrico . . . . » 40,4394
410. Col. Masone Aquilino, mutilato . . » 40,4300
411. Col. Bolognino Giuseppe . . . . » 40,4277
412. Col. Vetrano Salvatore . . . . . » 40,4178
413. Cap. Ierani Domenico . . . . . » 40,4170
414. T. col. Ombres Nicola, invalido . . . » 40,4052
415. Cap. Amati Giuseppe . » 40,4027
416. Magg. Lamattina Giuseppe, mutilato . » 40,3929
417. Col. Granata Domenico Empedocle . . » 40,3815
418. T. col. Iannone Antonio . . » 40,3700
419. T. col. Scuto Carmelo, mutilato . . » 40,3557
420. T. col. Aprile Ugo . . . . . » 40,3557
421. Magg. Latella Vincenzo . . . . . » 40,3333
422. T. col. Buontempo Renato . . . . . » 40,3200
423. Magg. Chieppa Pasquale . . . . . » 40,3138
424. Cap. Lanna Luigi . . . . . » 40,3100
425. T. col. Berardi Carlo . . . . . » 40,3092
426. T. col. Leggiadro Luigi . » 40,3086
427. T. col. Grondona di Loreto Gerardo . » 40,2891
428. Col. Contini Aldo . . » 40,2771
429. Cap. Caroli Alberto . . » 40,2600
430. T. col. Sammarco Giuseppe . . . » 40,2457
431. T. col. Flesca Francesco . . . . » 40,2433
432. Cap. Baratto Eugenio . . . . » 40,2409
433. T. col. Balducci Vittorio . . . . . » 40,2300
434. Magg. Mascolo Luigi . . . . . » 40,2293
435. T. col. Morini Alfredo . . . . . » 40,2143
436. T. col. Della Penna Nicola . . . » 40,2088
437. Col. Lontano Roberto, invalido . . » 40,2065
438. T. col. Onorato Giovanni . . . » 40,2000
439. T. col. Notari Leopoldo . . . . » 40,1735
440. T. col. Licci Giuseppe . . . . . » 40,1636
441. T. col. Usai Pasquale . . . . . » 40,1583
442. Cap. Avolio Ildebrando . . . . » 40,1364
443. T. col. Falconi Giuseppe Mario . . » 40,1276
444. T. col. Sibilia Alfredo . . . . » 40,1235
445. T. col. Morrone Francesco . . . . . » 40,1177
446. Cap. Cellini Ferdinando . . . . » 40,0933
447. T. col. Petrecca Emilio . . . . » 40,0930
448. Cap. Cento Francesco . . . . » 40,0922
449. T. col. Lollai Giuseppe . . . . . » 40,0907
450. Magg. Borgia Angelo . . . . . » 40,0623
451. T. col. Burgio Lorenzo . . . . . » 40,0600
452. T. col. Barra Stanislao . . . . . » 40,0573
453. Cap. Minna Francesco . . . . . » 40,0400
454. T. col. Silvestro Giorgio . . . . » 40,0341
455. Cap. Capursi Antonio . . . . . » 40,0300
456. T. col. Fuso Vincenzo . . . . . » 40,0282
457. Magg. Macciò Serafino . . . . . » 40,0133
458. Magg. Grippo Francesco . . . . . » 40,0100
459. Cap. Fincato Silvano . . . . . » 39,9971

460. Magg. Urbano Francesco . . . . punti 39,9929
461. Col. Gisolfi Aldo . . . . . » 39,9928
462. T. col. Liguori Guido . . . . » 39,9822
463. Magg. Coas Ovidio . . . . . » 39,9767
464. Cap. Sodo Oscar . . . . . » 39,9567
465. T. col. Salvo Pietro . . . . . » 39,9526
466. Magg. Ciaccio Salvatore . . . » 39,9392
467. T. col. Cillo Teobaldo . . . » 39,9392
468. T. col. Gandolfi Alberto . . » 39,9283
469. Magg. Rapisardi Bartolomeo . . » 39,9200
470. Cap. Madonna Luigi . » 39,9200
471. Magg. Fagni Carlo . . . » 39,8936
472. Magg. Pelaia Bruno . . . . » 39,8826
473. Cap. Galletti Mario . . . » 39,8800
474. Col. Del Re Eduardo . » 39,8736
475. T. col. Buglione Pasquale » 39,8500
476. Magg. D'Amico Guido » 39,8278
477. T. col. Mencarelli Alighiero . » 39,8233
478. T. col. Malarbi Rocco . » 39,8182
479. Magg. Esposito Ugo . . » 39,8151
480. Magg. Dino Guida Maurizio . . » 39,8044
481. Ten. col. Ucci Carmine . . » 39,7971
482. Cap. Pisani Carlo . » 39,7867
483. T. col. Sorbara Nicolino . » 39,7856
484. Cap. Pucci Giuseppe . » 39,7769
485. T. col. Piombino Giuseppe . . » 39,7733
486. T. col. Lillo Francesco . . » 39,7633
487. Magg. Gambino Antonino . » 39,7544
488. Cap. Diodati Silvestro, mutilato . . » 39,7423
489. T. col. Mazziotta Leonardo . . » 39,7367
490. Col. Positano Francesco . . » 39,7352
491. Magg. Ricci Antonio . . . » 39,7300
492. Magg. Polcari Quirino . » 39,7259
493. T. col. Aulicino Francesco . . » 39,7229
494. Magg. Andaloro Gaetano . » 39,7147
495. T. col. Del Gaudio Pasquale . » 39,7092
496. T. col. Barbieri Samuele . » 39,7041
497. T. col. Voli Guido » 39,7000
498. Cap. Betti Mario . » 39,7000
499. T. col. Bova Eugenio . . » 39,6957
500. Magg. Di Forti Emilio » 39,6928
501. Col. Libertà Giuseppe . . » 39,6807
502. T. col. Libori Nello . . . » 39,6769
503. Magg. Pietrarota Mario . » 39,6655
504. Magg. Cardillo Anacleto . . » 39,6617
505. T. col. Fiori Tito . . » 39,6561
506. Col. De Leo Secondo » 39,6360
507. T. col. Rossi Federico . . . » 39,6270
508. T. col. Corvese Gaetano . » 39,6071
509. Magg. Battiati Vincenzo . » 39,6052
510. T. col. Mamola Emanuele . » 39,6043
511. Magg. Fittoni Lamberto . » 39,5967
512. T. col. Ranno Umberto . » 39,5873
513. T. col. Campanile Andrea, mutilato » 39,5848
514. T. col. Nicoletta Mario . » 39,5828
515. T. col. Merlino Giovanni . » 39,5600
516. T. col. Petraroli Lorenzo . » 39,5600
517. T. col. Corti Achille . . . » 39,5514
518. Cap. Toma Vittorio . » 39,5133
519. T. col. Barella Rocco » 39,5047
520. Magg. Di Giacomo Francesco . » 39,4931
521. Col. Puntini Giovanni . » 39,4900
522. T. col. Gasbarrini Alfonso, mutilato . » 39,4792
523. T. col. Amato Vincenzo » 39,4754
524. Magg. Parrabi Alberto » 39,4508
525. Cap. Bassano Claudio . . » 39,4500
526. Cap. Blason Alfonso . . . » 39,4400
527. T. col. Del Rocca Giuseppe . . . » 39,4333
528. T. col. Bruno Giuseppe . . . » 39,4267
529. T. col. Tretola Giovanni . . . » 39,4237
530. T. col. Caprio Domenico . . . » 39,4167
531. T. col. Guy Silvio Luigi . . . » 39,4022
532. T. col. Milanese Antonio . . . » 39,3971
533. T. col. Calogero Raffaele . . . » 39,3950
534. Col. Paterniti Gaetano . . . » 39,3838
535. T. col. Dadea Nino . . . » 39,3495
536. T. col. Valentini Giosuè . . . » 39,3483
537. Col. Macrì Carlo, invalido . . . » 39,3350
538. Cap. Paci Salvatore . . . » 39,3118
539. Magg. Cassone Vincenzo . . . » 39,2912
540. Col. Barrabini Vincenzo . . . » 39,2883
541. Magg. Vallone Raffaele . . . punti 39,2850
542. T. col. Lo Iacono Diomede . . » 39,2783
543. T. col. Cirino Vincenzo . . . » 39,2733
544. T. col. Silvestro Luigi . . . » 39,2688
545. T. col. Baggiani Vincenzo . . » 39,2671
546. T. col. Fabi Giovanni . . » 39,2467
547. T. col. Favilla Francesco . . » 39,2317
548. Col. Bardi Roberto . . . » 39,2076
549. T. col. Gravina Igino . . . » 39,2000
550. Magg. Bellia Teodoro . . » 39,1967
551. Magg. Chessa Andrea » 39,1767
552. Magg. Trifiletti Alessandro » 39,1761
553. Cap. Centola Vincenzo . » 39,1600
554. T. col. Barbato Vincenzo, mutilato » 39,1500
555. T. col. Imbornone Vito » 39,1443
556. T. col. Fiorini Aldo » 39,1400
557. Magg. Pomarici Enrico . » 39,1263
558. T. col. Chiapparelli Luigi, . . » 39,1127
559. T. col. Egidi G. Battista . » 39,1125
560. Cap. Gallotta Giuseppe » 39,0867
561. T. col. Genami Ruggero » 39,0767
562. Magg. Caronna Luigi » 39,0523
563. T. col. Save Luigi, invalido . » 39,0477
564. T. col. Merace Arnaldo, mutilato . » 39,0400
565. T. col. De Blasi Giorgio » 39,0374
566. Magg. Tirri Giuseppe » 39,0333
567. Magg. Cianciabella Giuseppe » 38,9943
568. T. col. Miraglia Raimondo » 38,9900
569. T. col. De Bichiacchi Alessandro » 38,9771
570. T. col. Imperiali Ferdinando » 38,9667
571. Cap. Cassina Enrico » 38,9500
572. T. col. Rinaldi Oscar » 38,9486
573. Magg. Muzzupapa Rocco » 38,9314
574. Magg. Talò Arturo » 38,9139
575. T. col. Musso Ettore » 38,9133
576. Magg. Niccoletti Camillo » 38,9010
577. Cap. Codeconi Alessandro » 38,8867
578. T. col. Laboranti Ettore » 38,8841
579. T. col. Barberis Luigi . » 38,8804
580. T. col. De Filippis Giulio » 38,8733
581. T. col. Sequenza Antonino . » 38,8667
582. Cap. Orrù Luigi, invalido . » 38,8600
583. Col. Montanari Montanino » 38,8457
584. T. col. D'Aragona Gaetano » 38,8341
585. T. col. Romani Angelo » 38,8200
586. T. col. D'Agostino Arnaldo » 38,8117
587. Magg. Vitoli Filippo » 38,8112
588. T. col. Pasqualucci Gustavo » 38,8000
589. Magg. Juzzolini Raffaele . » 38,7989
590. Magg. Marinelli Giosuè » 38,7874
591. Cap. De Luca Carlo » 38,7823
592. Cap. Pismataro Giuseppe » 38,7818
593. Cap. Martone Luigi, mutilato » 38,7700
594. T. col. Buonomo Silvio » 38,7700
595. T. col. Dotti Pino . » 38,7261
596. Magg. Catanese Antonino » 38,7182
597. T. col. Di Jorio Giovanni » 38,7167
598. T. col. Baudino Fausto » 38,7000
599. T. col. Longobardi Giuseppe » 38,6871
600. T. col. Susinna Carmelo » 38,6814
601. T. col. Mancone Antonio . » 38,6648
602. Magg. Bonifacio Carmelo » 38,6644
603. Magg. Coppari Giovanni . . . » 38,6543
604. Magg. Pigneri Attilio . . » 38,6459
605. T. col. Laterza Domenico . » 38,6443
606. T. col. Di Crescenzo Carlo . . » 38,6414
607. T. col. Piazza Francesco . . » 38,6400
608. Magg. Russo Gennaro . . » 38,6395
609. T. col. Settimi Decio » 38,6200
610. T. col. Liquori Salvatore . . » 38,6177
611. T. col. Davino Raffaele . » 38,6172
612. T. col. Lombardo Pietro . » 38,6143
613. T. col. Riga Antonio, invalido . . » 38,5943
614. Magg. Raffaele Salvatore, mutilato . » 38,5826
615. T. col. Bongiorno Giorgio . » 38,5711
616. T. col. Ressel Alberto . » 38,5687
617. T. col. De Bonis Egidio . » 38,5600
618. T. col. Vanni P. Alessandro . . . » 38,5587
619. T. col. Vitolo Guido . » 38,5376
620. T. col. Rossi Vincenzo . . » 38,5316
621. T. col. Mentuccia Cesare . . » 38,5275
622. Col. Vignolo Fulvio . . . . » 38,5100

623. T. col. Nobile Armando . . . punti 38,4800
624. T. col. Rosso Mario . . . . . » 38,4305
625. Magg. Battel Romeo . . . . . » 38,4225
626. Cap. Porta Michele . . . . . » 38,4169
627. T. col. Battaglini Sante . . . » 38,4067
628. Magg. Marchetti Pellegrino . » 38,3923
629. T. col. Scaliotti Angelo, mutilato . » 38,3900
630. Magg. Di Sandro Vincenzo » 38,3800
631. Cap. Proscia Tommaso » 38,3762
632. Col. Alboni Marcello . » 38,3717
633. T. col. Russo Paolo . » 38,3612
634. Magg. Bonzano Carlo » 38,3569
635. T. col. Rapizza Giuseppe » 38,3517
636. T. col. Rizzi Ernesto . » 38,3514
637. T. col. Falvella Ernesto, invalido » 38,3489
638. Magg. Bernagozzi Adolfo » 38,3250
639. Col. Nuzzi Savino, invalido . » 38,3196
640. Cap. Fabio Quinto » 38,3138
641. Cap. Botti Mario » 38,3000
642. Magg. Tarone Roccantonio » 38,2862
643. T. col. Regina Fermo » 38,2658
644. Magg. Anzalone Alfonso » 38,2643
645. T. col. Buttiglione Luigi, invalido » 38,2600
646. T. col. Ramacciotti Ferdinando, mutilato » 38,2421
647. Magg. Abbatecola Gustavo » 38,2400
648. T. col. Cannata Vincenzo, mutilato . » 38,2150
649. Cap. Salvo Francesco » 38,2115
650. Cap. Chiappa Gerardo » 38,2092
651. Cap. Stuard Federico » 38,2067
652. T. col. Capitani Mario » 38,1983
653. T. col. Stampa Natale » 38,1900
654. Cap. Pulvirenti Carmelo » 38,1692
655. T. col. Palermo Domenico » 38,1636
656. T. col. Minniti Raffaele . . » 38,1400
657. Magg. Fenili Camillo » 38,1282
658. T. col. Altavilla Gandolfo » 38,1243
659. Magg. Colaprico Pietro » 38,1233
660. T. col. Mandarà Giuseppe . » 38,1200
661. T. col. Gargiulo Mario . » 38,1192
662. T. col. Miccoli Francesco » 38,1103
663. T. col. Calvino Lorenzo » 38,1000
664. T. col. Lo Presti Calogero » 38,0875
665. Magg. Perricone Ernesto » 38,0848
666. Magg. Carpentieri Francesco, invalido » 38,0758
667. Magg. Enci Giuseppe » 38,0571
668. T. col. Bezzi Leopoldo, mutilato . » 38,0469
669. T. col. Molinari Egidio » 38,0200
670. T. col. Paolini Federico » 38,0184
671. Cap. Ianniccelli Ruggero » 38,0100
672. T. col. D'Asoia Alfredo . » 38,0012
673. Cap. Noto La Diega Giovanni » 38,0000
674. Magg. Taricco Domenico » 37,9850
675. T. col. Catinella Salvatore » 37,9577
676. Magg. Arena Saverio » 37,9500
677. T. col. Petruccioli Lamberto » 37,9331
678. T. col. Alfonsetti Domenico » 37,9250
679. Magg. Favilla Beniamino » 37,9176
680. T. col. Valeri Curti Pietro » 37,9041
681. Cap. Grassia Astolfo » 37,9000
682. T. col. Sangiorgio Antonino » 37,8814
683. T. col. Paolucci Guglielmo » 37,8548
684. T. col. Lamparelli Gaetano, mutilato » 37,8461
685. Cap. Culò Giuseppe » 37,8118
686. Magg. Pastore Galderio Antonio » 37,8100
687. Cap. Gandini Ernesto » 37,8054
688. T. col. Siragusa Antonino . » 37,8000
689. Magg. Amato Cipriano » 37,7963
690. T. col. Ponessa Ottorino » 37,7852
691. T. col. Alvino Carmine . . » 37,7533
692. T. col. Grasso Giovanni » 37,7341
693. T. col. Diana Gaspare . » 37,7337
694. T. col. Calamita Otello » 37,7200
695. T. col. Stara Giuseppe . . » 37,7185
696. Cap. Dafra Italo » 37,7167
697. Cap. Cuttitta Paolo . . » 37,7000
698. T. col. Pavone Stefano . . » 37,6969
699. Magg. Ricciardi Nicola . . . » 37,6957
700. Magg. Venier Germano . . » 37,6900
701. Cap. Ruffini Roberto . . » 37,6800
702. T. col. De Felice Umberto . . » 37,6786
703. T. col. Schiavoni Luigi . . . » 37,6728
704. T. col. Formica Domenico . . . » 37,6437
705. T. col. Zagaria Felice . . . punti 37,6122
706. T. col. Tiragallo Sebastiano . . . » 37,6100
707. Cap. Catalano Bartolomeo . . . » 37,5900
708. T. col. Sammartino Luigi . » 37,5827
709. Magg. Bartoli Petroni Ugo, mutilato . » 37,5676
710. Magg. Signorelli Pietro . » 37,5663
711. T. col. Simone Umberto . . . . » 37,5364
712. T. col. Iacono Corrado . . . . » 37,5344
713. T. col. Castelli Tullio . . . . » 37,5314
714. Magg. Farese Gaetano . . . . » 37,5309
715. Magg. Iaccarino Alberto . . . . » 37,5300
716. Cap. Tulumello Angelo . . . . » 37,5277
717. Magg. Di Palma Emilio . . . . » 37,4641
718. T. col. Verani Emilio . . . . » 37,4545
719. T. col. Garro Giuseppe . . . . » 37,4196
720. Cap. Paoletti Francesco . . . . » 37,4167
721. Cap. Cavanna Luigi . . . . » 37,4109
722. T. col. Abbondi Alfredo . . . . » 37,4100
723. Cap. Celestino Ernesto . . . . » 37,4012
724. Cap. Portera Domenico . . . » 37,4000
725. T. col. Bovelacci Sante . . . » 37,3930
726. Cap. Mastrangelo Giovanni . . . » 37,3900
727. T. col. Bellucci Alberto . . . » 37,3818
728. T. col. Giarusso Giovanni . » 37,3725
729. Cap. Scrimieri Antonio . » 37,3500
730. Magg. Carretti Giovanni » 37,3500
731. Cap. Zaccaria Silvano . » 37,3333
732. Magg. Genova Francesco . . . » 37,3167
733. T. col. Spagna Eugenio . » 37,3063
734. T. col. Santilli Giacomo . » 37,2971
735. Cap. Quagliano Luigi . » 37,2836
736. Magg. Trebbi Niceto . . . » 37,2475
737. T. col. Rizzo Vito . . » 37,2200
738. Magg. Fusco Alfredo . . » 37,2143
739. Magg. Zaglio Virgilio . . . » 37,1782
740. T. col. Mazotti Luigi . . . » 37,1690
741. Magg. Castagnetta Giovanni . . . » 37,1671
742. Cap. Felloni Carlo . . . » 37,1633
743. Cap. Bonfiglio Mario . . . » 37,1600
744. Magg. La Rovere Pasquale . . . » 37,1500
745. Cap. Turra Vittore, invalido . . . » 37,1400
746. Cap. Martinelli Domenico . . . » 37,1186
747. Magg. Stingore Giovanni . . . » 37,1071
748. Cap. De Robertis Pasquale . . . » 37,1050
749. Cap. Aranci Albino . . . » 37,1000
750. Cap. Sardo Antonio . . . » 37,0800
751. Magg. De Marinis Almerindo » 37,0700
752. T. col. Vertocco Gino . . . » 37,0500
753. T. col. De Cristofaro Antonio, invalido » 37,0379
754. T. col. Cecchini Giuseppe . » 37,0286
755. T. col. Miniati Paolo Giuseppe . » 37,0076
756. T. col. Francese Francesco . . . » 37,0038
757. T. col. Melati Silvestro . . . » 37,0035
758. Magg. Trotta Amedeo . . . . » 36,9933
759. Cap. Radatti Giuseppe . . . . » 36,9800
760. T. col. Rossi Matteo . » 36,9675
761. T. col. Giannone Giovanni . » 36,9285
762. Cap. De Camillis Giuseppe, invalido . » 36,9200
763. Cap. Mauro Virgilio . » 36,9000
764. T. col. Volpe Pasquale . . » 36,8845
765. Cap. Cusino Tito . . » 36,8547
766. T. col. Passeri Giuseppe . » 36,8275
767. T. col. Aronica Pasquale, invalido . » 36,8066
768. T. col. Panusa Demetrio . » 36,8028
769. T. col. Bernini Alfredo . » 36,7981
770. Cap. Malorgio Tommaso . » 36,7950
771. Magg. Arcabasso Giovanni, invalido . » 36,7631
772. T. col. Puglisi Roberto . » 36,7200
773. Magg. Fortunato Amedeo . . . » 36,7133
774. Magg. Merola Pilade . . . . » 36,7000
775. T. col. Trombetta Ugo . . . . » 36,6843
776. Magg. Salerno Rocco . . . . » 36,6700
777. T. col. Turano Carmelo . . . . » 36,6672
778. T. col. Minneci Pietro . . . . » 36,6527
779. Magg. Fabbroni Alessandro . . . » 36,6495
780. T. col. Nobile Giovanni . . . » 36,6400
781. T. col. Schiraldi Nicola . . . » 36,6367
782. T. col. Angrisàni Alfredo . . . » 36,6250
783. Magg. Leggeri Carlo . . . . » 36,6138
784. Cap. Benvenuto Corrado . . . » 36,5669
785. Magg. Pignato Vincenzo . . . » 36,5631
786. Cap. Carassiti Dante . . . . . » 36,5554

787.	T col. Flesca Alfredo	punti 36,5500
788.	Cap. Bortoletto Tullio	» 36,5338
789.	Magg. Centrella Vincenzo	» 36,5311
790.	T col. Di Blasi Pasquale	» 36,5287
791.	T. col. Mercurio Egidio	» 36,5200
792.	T col. Bisicchia Giacinto	» 36,5181
793.	Cap. Riggio Romeo	» 36,5167
794.	T col. Iannone Tommaso	» 36,5138
795.	T col. Piccirilli Leopoldo	» 36,5134
796.	Cap. Messina Antonio	» 36,5091
797.	Magg. Bovenzi Renato	» 36,4938
798.	Magg. Soranzo Mariano	» 36,4900
799.	Cap. Spezziale Arrigo	» 36,4900
800.	Cap. Fumelli Carlo	» 36,4615
801.	T. col. Piccirilli Pompilio	» 36,4539
802.	T. col. Pravisani Renato	» 36,4438
803.	Magg. Agamennone Umberto	» 36,4313
804.	Magg. Santoro Giuseppe	» 36,4218
805.	Col. Costantini Giuseppe	» 36,4100
806.	Cap. Bellofatto Domenico	» 36,3809
807.	Magg. Ferraro Francesco	» 36,3642
808.	T col. Sangermano Antonio	» 36,3523
809.	Cap. Passalacqua Croce Salvatore	» 36,3155
810.	T col. Posani Edoardo	» 36,2862
811.	Magg. Tanca Giulio	» 36,2700
812.	T col. D'Alessandro Ugo, invalido	» 36,2600
813.	Magg. Carbonaro Carmelo	» 36,2600
814.	Cap. Borrelli Luigi	» 36,2500
815.	T col. Passino Gavino	» 36,2467
816.	Magg. D'Amore Nino	» 36,2463
817.	Cap. Rossitto Antonino	» 36,2300
818.	Magg. Marino Salvatore, invalido	» 36,2185
819.	Col. Sala Giuseppe	» 36,2061
820.	Cap. Aicardi Francesco	» 36,1828
821.	Magg. De Maria Armando	» 36,1818
822.	T col. Morelli Alfonso	» 36,1609
823.	T col. Lo Curto Vito	» 36,1591
824.	T. col. Enni Ambrogio	» 36,1538
825.	Magg. Ciaralli Gilberto	» 36,1326
826.	T col. Vita Biagio	» 36,1267
827.	Cap. Foti Clodildo	» 36,1225
828.	T col. Cabitto Giacomo	» 36,1196
829.	T col. Castellani Giovanni	» 36,1044
830.	T col. Grillo Giuseppe	» 36,0900
831.	T col. Politi Raffaello	» 36,0975
832.	T col. Sellitto Alberto	» 36,0787
833.	Cap. Friscia Giuseppe	» 36,0754
834.	T col. De Magistris Giacomo	» 36,0741
835.	Magg. Ingallati Michele	» 36,0729
836.	Cap. Mencucci Mario, invalido	» 36,0700
837.	T col. Cei Filiberto	» 36,0600
838.	T. col. Peano Giovanni	» 36,0417
839.	Cap. Fiorentini Libero	» 36,0300
840.	T. col. Tirabassi Salvatore	» 36,0124

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra e tenuto conto di quanto stabiliscono le norme in vigore a favore degli invalidi di guerra, i seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui trattasi nell'ordine seguente:

1)	Col. Lusena Guido, mutilato	punti 50,2103
2)	Col. Bottai Bruno	» 49,7985
3)	Col. Riaudo Abdelcader	» 49,1910
4)	Col. Cortellessa Edgardo	» 48,8961
5)	Col. Bianchi Ugo, invalido	» 48,3918
6)	T col. Gianformaggio Francesco	» 48,1600
7)	Col. Dogliani Giacomo	» 47,9067
8)	Col. Napoli Vittorio	» 47,7577
9)	Col. Ferrari Giovanni	» 47,7350
10)	Col. Paganelli Guglielmo	» 47,7328
11)	T col. Del Pizzo Umberto	» 47,6367
12)	Col. Di Paolo Giuseppe	» 47,6133
13)	Col. Gallarotti Edoardo	» 47,3652
14)	Col. Sonetti Agostino	» 47,3265
15)	Col. Rovere Giorgio, mutilato	» 47,3123
16)	Col. Piacentini Giovanni	» 47,2569
17)	Col. Motzo Leonardo	» 47,1614
18)	Col. Barrile Eugenio	» 47,1512
19)	Col. Gallo Giuseppe	» 47,1433
20)	T. col. Mangiarotti Ernesto	punti 47,1176
21)	Magg. Aloisi Rosario	» 46,7867
22)	Col. Latini Antonio	» 46,6981
23)	T. col. Gambino Carmelo, mutilato	» 46,5810
24)	T. col. Stocchi Vittorio	» 46,5671
25.	Magg. Neri Ilio	» 46,5600
26)	Col. Loffredo Gaetano	» 46,4890
27)	T. col. Specioso Vincenzo	» 46,4832
28)	Col. Zaniboni Ugo	» 46,4715
29)	Col. Rizzi Guido	» 46,4561
30)	Col. Benzi Camillo	» 46,4250
31)	T. col. Perna Stefano	» 46,3912
32)	T. col. Denti Antonino	» 46,3537
33)	Col. Torti Francesco	» 46,3393
34)	Col. Lippolis Francesco	» 46,3367
35)	Col. Ciaccio Luigi, mutilato	» 46,3233
36)	Col. Mezzetti Livio	» 46,2215
37)	Col. Mancini Dino	» 46,1912
38)	Col. Marino Girolamo	» 46,1781
39)	Col. Morico G. Battista	» 46,1493
40)	Col. Corazza Orlando, invalido	» 46,0700
41)	T col. Girone Umberto	» 46,0700
42)	Col. Passadore Felice	» 46,0667
43)	T. col. Bortolazzi Valeriano	» 46,0400
44)	T col. Nuzzi G. Battista	» 46,0133
45)	Col. Artale Salvatore	» 45,9745
46)	Magg. Foselli Romeo	» 45,9521
47)	T. col. Giglio Roberto	» 45,9214
48)	Col. Olagnero Filippo, mutilato	» 45,8562
49)	T. col. Modugno Vincenzo	» 45,8452
50)	Col. Ricciardi Antonio	» 45,7590
51)	T col. Loy Ciro	» 45,7569
52)	Col. Torlaschi Edoardo	» 45,7233
53)	T col. Morfini Pasquale	» 45,7146
54)	Col. Franco Luigi, mutilato	» 45,6437
55)	Col. Fugalli Santoro, mutilato	» 45,3090
56)	Col. Lucchetti Augusto, mutilato	» 45,2926
57)	Col. Langella Giovanni, invalido	» 45,1374

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1956

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1956
Registro n. 27 Esercito, foglio n. 352. — MASSIMO

(3346)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale di merito dei candidati del concorso a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza, per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca per gli uffici della Regione Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 30 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1955, registro n. 18 Finanze, foglio n. 112, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234, del 10 ottobre 1955, con il quale è stato indetto un concorso per esami a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca per gli uffici della Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto Ministeriale 5 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1956, registro n. 11 Finanze, foglio n. 151, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Visto il decreto Ministeriale 11 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 successivo, registro n. 11 Finanze, foglio n. 400, con il quale è stato sostituito un membro della Commissione predetta;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice in parola e riscontrata la regolarità delle prove di esame;
Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati del concorso per esami a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza, per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca per gli uffici della Regione Trentino-Alto Adige, indetto con decreto Ministeriale 30 agosto 1955:

1) Vitale Alfredo fu Saverio: media dei voti delle prove scritte 7,625; voto della prova orale 6,500; votazione complessiva 14,125;
2) Piombini Piergiorgio di Guglielmo: media dei voti delle prove scritte 7,500; voto della prova orale 6,500; votazione complessiva 14,000;
3) Viola Emilio fu Carlo: media dei voti delle prove scritte 7,000; voto della prova orale 6,000; votazione complessiva 13,000.

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori, nell'ordine appresso indicato, e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina all'impiego, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, i seguenti candidati:

1) Vitale Alfredo fu Saverio;
2) Piombini Piergiorgio di Guglielmo;
3) Viola Emilio fu Carlo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 giugno 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1956
Registro n. 14 *Finanze, foglio n.* 222. — BENNATI

(3452)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Graduatoria di merito del concorso per esami e per titoli a quattro posti di chimico aggiunto in prova (grado 10°, gruppo A), nel ruolo del personale civile dei chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il decreto Ministeriale in data 21 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1955, registro n. 16, foglio n. 4, col quale è stato indetto un concorso per esami e per titoli a quattro posti di chimico aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*), nel personale civile dei chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali;
Visto il decreto Ministeriale in data 8 ottobre 1955, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1955, registro n. 42, foglio n. 116, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;
Visto il decreto Ministeriale in data 27 gennaio 1956, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1956, registro n. 4, foglio n. 43, col quale è stato sostituito un membro della Commissione giudicatrice;
Visti gli atti della Commissione stessa ed in particolare il verbale n. 13;
Riconosciuta la regolarità del procedimento di esami;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a quattro posti di chimico aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*), nel personale civile dei chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali, indetto con decreto Ministeriale in data 21 marzo 1955:

1. Maura Giancarlo . . . . . . punti 16,77
2. Garzillo Vincenzo . . . . . » 14,62
3. Torelli Giuliano . . . . . » 14,15

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 maggio 1956

p. *Il Ministro*: BOVETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1956
Registro n. 17, foglio n. 31

(3472)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi straordinari

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1956, registrato alla Corte dei conti addì 16 giugno 1956, registro n. 35 Pubblica istruzione, foglio n. 46, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto il 18 febbraio 1954, dalla prof. Jole Squeo nata Garganelli contro il Ministero della pubblica istruzione, avverso le graduatorie dei concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio (classi *A* II, IV cl. e II cl.), banditi con decreto Ministeriale 5 luglio 1949.

(3469)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1956, registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1956, registro n. 35 Pubblica istruzione, foglio n. 47, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto il 5 maggio 1952 dalla prof. Sofia Serpieri contro il Ministero della pubblica istruzione, avverso la negata valutazione, quale titolo abilitante, della laurea in scienze naturali conseguita nel 1923, e contro il risultato del concorso a cattedre di r. s. t. per l'insegnamento delle scienze naturali e geografia generale ed economica negli Istituti tecnici industriali (classe G.I); ed è stato accolto, per la parte relativa all'annullamento del punteggio attribuito alla ricorrente ed al posto di graduatoria alla medesima attribuito, il ricorso parimenti proposto come sopra dalla predetta Sofia Serpieri in data 20 gennaio 1953.

(3470)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 112/84304 San. del 31 dicembre 1952, con il quale è stato bandito il concorso per titoli e per esami ai posti vacanti di veterinario condotto nella provincia di Bologna;
Visti i verbali trasmessi a questo ufficio dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 30 novembre 1954, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione stessa;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Macchiavelli Fortunato . . . . punti 64,01
2. Guidi Guido . . . . . . » 63,10
3. Tondi Emilio . . . . » 59,82

4. Ricci Bitti Paolo . . . . punti 58,975
5. Montanari Carlo . . . » 57,59
6. Badiali Bruno . . . . . . » 57,17
7. Villa Leonida » 56,47
8. Sebastiani Battista » 56,43
9. Masi Carlo » 55,765
10. De Meo Angiolino » 55,68
11. Copaloni Ugo » 55,254
12. Scaramagli Nerio » 52,87
13. Romagnoli Ruggero » 52,78
14. Stollagli Ugo » 52,286
15. Braschi Guido » 52,09
16. Collina Orio » 52,049
17. Benfenati Carlo . » 51,96
18. Zati Marino » 51,94
19. Boschi Sergio » 51,882
20. Parmeggiani Alessandro » 50,93
21. Giuliani Eugenio » 50,83
22. Forni Ruggero . » 50,64
23. Bellavia Alberto . . » 50,273
24. Ceccarelli Gisberto » 50,125
25. Puglioli Ugo . » 49,65
26. Figna Onorio » 49,447
27. Faccani Giorgio » 48,218
28. Gasparini Umberto » 48,155
29. Tomassini Adriani » 48,00
30. Cremonini William » 47,843
31. Rossi Gioacchino » 47,75
32. Gasperini Romeo » 47,61
33. Lupini Luigi » 47,50
34. Baronti Eschini Ledo » 46,853
35. Campo Giorgio » 46,756
36. Zucchini Mario » 46,63
37. Biagini Franco . » 46,45
38. Bergamini Arrigo . » 46,43
39. Pedretti Nerino » 46,38
40. Vivarelli Bruno » 46,00
41. Francescangeli Giorgio » 45,72
42. Rappini Ferruccio » 45,625
43. Landi Antonio . » 45,50
44. Leopol Alessandro . . » 45,50
45. De Gasperi Cesare » 43,517
46. Negri Aldo . » 43,42
47. Nitosi Giovanni » 43,345
48. Verdini Paolo 42,865
49. Aldini Pietro » 42,737
50. Mattei Renzo » 42,345
51. Piretti Guido » 42,26
52. Mirri Pietro » 42,008
53. Noè Luigi » 41,575
54. Castiglione Paolo . » 41,485
55. Fidone Giorgio » 41,25
56. Consolini Narduccio . » 41,16
57. Fabbri Tullio . » 40,75
58. Raucci Antonio . » 40,14
59. Grandi Luigi . . . . . . » 39,785
60. Garagnani Oddone . . . . » 39,73
61. Marciano Gaetano . . » 39,71
62. Fiorentini Delfino . . . . . » 39,40
63. Monari Sanzio . . . . . . » 39,297
64. Fonfiglioli Bruno . . . . » 39,125
65. Cimatti Ovilio . . . . . . punti 39,10
66. Baraldi Ettore . . . . » 39,097
67. Bentivogli Ezio . . . . » 37,806
68. Bartoli Carlo . . . . . . » 37,78
69. De Francesco Carlo . . » 37,562
70. Pieroni Giovanni » 37,53
71. Federico Domenico » 37,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura e dei Comuni interessati.

Bologna, addì 31 marzo 1956

Il prefetto: GAIPA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 11 del 31 marzo 1956, con il quale si approva la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a dodici posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna, bandito con decreto n. 112/84304-San. del 31 dicembre 1952;

Esaminate le domande dei concorrenti per quanto concerne l'assegnazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intesero concorrere;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso citato in premessa per le sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Macchiavelli Fartunato: S. Lazzaro di Savena, condotta unica;
2) Guidi Guido: Bologna, 3ª condotta;
3) Ricci Bitti Paolo: Ozzano Emilia, condotta unica;
4) Montanari Carlo: S. Giovanni in Persiceto, 2ª condotta (Decima);
5) Badiali Bruno: Budrio, 2ª condotta (Mezzolara);
6) Sebastiani Battista: Sala Bolognese, condotta unica;
7) Masi Carlo: Monghidoro, condotta unica;
8) De Meo Angiolino: Fontanelice, condotta unica;
9) Copaloni Ugo: Camugnano, condotta unica;
10) Scaramagli Nerio: Castel del Rio, consorziale con Casalfiumanese;
11) Romagnoli Ruggero: Monterenzio, condotta unica;
12) Stollagli Ugo: Castello di Serravalle, consorziale con Savigno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura e dei Comuni interessati.

Bologna, addì 6 luglio 1956

Il prefetto: GAIPA

(3426)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.